

Ente imputato e diritto all'assistenza linguistica: nuove prospettive per il giusto processo *de societate*.

di **Riccardo Lucev** e **Francesca Rosso**

TRIBUNALE DI MILANO, UFFICIO GIP, ORD. 20 MAGGIO 2022
DOTT. GIULIO FANALES

Sommario. **1.** L'ordinanza del Tribunale di Milano in sintesi. – **2.** Inquadramento normativo: la figura dell'ente imputato nel "micro-codice" del d.lgs. 231/2001. – **3.** Inquadramento giurisprudenziale: dieci anni di ondivaghe pronunce sul diritto all'assistenza linguistica in favore dell'ente imputato. – **3.1.** L'ordinanza del processo sui "Derivati" sottoscritti dal Comune di Milano (2010). – **3.2.** L'ordinanza del processo "Banca MPS" (2016). – **3.3.** L'unico precedente di legittimità (2019). – **4.** Le criticità dei suddetti precedenti giurisprudenziali ed il loro condivisibile superamento da parte dell'ordinanza qui in commento. – **4.1.** Gli (asseriti) ostacoli di ordine teorico-astratto all'estensibilità della tutela linguistica agli enti. – **4.2.** Gli ostacoli (sempre asseriti) di ordine concreto al riconoscimento della tutela linguistica agli enti. – **5.** L'assistenza linguistica nel processo penale italiano. La ricostruzione della normativa e la ricerca delle ragioni di un orientamento restrittivo "generalizzato". – **5.1.** La normativa europea. – **5.2.** L'art. 143 c.p.p. vigente. – **5.3.** La "disapplicazione giurisprudenziale" del diritto all'assistenza linguistica. – **6.** Una proposta di perimetrazione soggettiva ed oggettiva del diritto dell'ente all'assistenza linguistica. – **6.1.** Ambito soggettivo di spettanza all'ente dell'assistenza linguistica. – **6.2.** Ambito oggettivo di spettanza all'ente dell'assistenza linguistica. – **7.** Conclusioni.

1. L'ordinanza del Tribunale di Milano in sintesi.

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Milano ha affermato che spetta al legale rappresentante alloglotto di un ente imputato la traduzione in una lingua a lui comprensibile dell'atto di contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 d.lgs. 231/2001 ⁽¹⁾: ciò a pena di nullità, dichiarata nel caso di specie.

(*) Sebbene frutto di una riflessione congiunta, sono stati redatti da Riccardo Lucev i paragrafi 1-4, da Francesca Rosso il paragrafo 5 e da entrambi gli Autori i paragrafi 6-7.

A questa affermazione il GUP di Milano giunge sulla base di un sillogismo apparentemente semplice.

Il ragionamento muove dalla constatazione (premessa maggiore) per cui, *“ai sensi degli artt. 34 e 35 d.lgs. 231/2001, debbono riconoscersi alla persona giuridica che si vede contestato l’illecito amministrativo da reato le garanzie fondamentali spettanti all’imputato nel procedimento penale, salva la clausola di compatibilità, così da ricondurre anche il procedimento a carico dell’ente nell’alveo del principio costituzionale del giusto processo”*.

Il giudice osserva poi (premessa minore) che *“rappresenta primaria garanzia riconosciuta all’imputato nell’ambito del procedimento penale, in ossequio al dettato costituzionale e alla normativa sovranazionale, la messa a conoscenza, in favore del medesimo, qualora cittadino straniero, degli atti principali del procedimento nella lingua da costui conosciuta”*.

Da ciò segue, con evidenza che verrebbe da definire aristotelica (ma che invece in giurisprudenza rappresenta, come si vedrà *infra*, un approdo non pacifico), che *“deve, pertanto, riconoscersi alla società di diritto estero, chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo da reato di cui si sarebbe resa responsabile a mezzo della rappresentanza italiana, il diritto alla ricezione degli atti fondamentali del procedimento e, segnatamente, della contestazione ex art. 59 d.lgs. 231/2001, in forma tale da consentire alla persona giuridica l’utile esercizio delle facoltà e dei diritti alla medesima spettanti nell’ambito del procedimento promosso nei suoi confronti”*.

Tale diritto – precisa poi l’ordinanza – andrebbe appunto riferito alla *“lingua conosciuta dal legale rappresentante o comunque dal preposto alla rappresentanza italiana (a prescindere dalla sua identificazione formale in termini di filiale o sede secondaria)”*, dato che, diversamente opinando *“si addiverrebbe alla sostanziale negazione della relativa prerogativa con riferimento all’ente collettivo”*.

Tale condivisibile statuizione è, in verità, piuttosto isolata, dato che in passato la giurisprudenza di merito e quella di legittimità avevano avuto modo di esprimere posizioni differenti (v. *infra*, par. 3).

Ciò suggerisce un approfondimento della questione, che sarà oggetto del presente contributo, al fine di mettere a fuoco la labilità del dato normativo di base, che ha consentito interpretazioni variegata e non sempre coerenti con il riconoscimento all’ente imputato di un effettivo statuto di garanzie processuali, e con ciò di giungere invece ad una proposta di interpretazione

⁽¹⁾ Per un primo commento all’ordinanza v. M. MONTESANO, *L’ordinanza del G.I.P. di Milano dello scorso 20 maggio interviene su un tema già esplorato in passato e afferma un principio legato alla estensione agli enti stranieri delle previsioni del d.lgs. 231/2001. In particolare, viene riconosciuto il diritto ad avere la traduzione nella lingua conosciuta dal legale rappresentante della società straniera dell’atto di incolpazione ex art. 59 d.lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2022, n. 3, p. 277.

che, con il confermare la spettanza all'ente dell'assistenza linguistica nel processo penale, ne individui un ragionevole perimetro.

2. Inquadramento normativo: la figura dell'ente imputato nel "micro-codice" del d.lgs. 231/2001.

Come noto, a regolare il processo a carico dell'ente è preposto il Capo Terzo del d.lgs. 231/2001⁽²⁾, che detta una serie di previsioni puntuali all'interno della Sezione Seconda (artt. 36-82) e, per tutto quanto non disciplinato in tale sede, stabilisce nella Sezione Prima regole di etero-integrazione della procedura penale societaria per mezzo delle norme codicistiche (artt. 34-35). In particolare, se con l'art. 34 è disposto che per il procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi si osservino *"le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"*, al successivo art. 35 è previsto che all'ente si applichino *"le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili"*. Completa la disciplina sul punto la previsione dell'art. 39, comma 1 secondo cui l'ente *"partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo"*.

La *ratio* sottesa a questo impianto normativo era, secondo il legislatore, quella di porre l'ente *"nella stessa condizione dell'imputato"* (così la Relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, par. 15). Erano, anzi, particolarmente promettenti le intenzioni che il legislatore aveva manifestato nella Relazione: si apprendeva infatti che la scelta del procedimento penale quale sede di accertamento dell'illecito amministrativo contestato all'ente discendeva dalla consapevolezza sia dell'insufficienza – ai fini dell'accertamento dell'illecito dell'ente, dipendente da un reato – dei poteri istruttori riconosciuti alla pubblica amministrazione nell'ambito del procedimento amministrativo delineato dalla l. 689/1981, sia – soprattutto – della *"natura penale-amministrativa degli illeciti dell'ente, documentata dall'applicabilità di penetranti sanzioni interdittive derivate dall'armamentario penalistico e dalla stessa vicinanza con il fatto reato"*, che imponeva di costruire un sistema di garanzie *"molto più efficace rispetto a quello, per vero scarno, della legge 689"*, giungendosi così infine alla decisione di *"equiparare sostanzialmente l'ente all'imputato, così da metterlo nella condizione di poter fruire di tutte le garanzie che spettano a quest'ultimo"*.

A tale condivisibile manifestazione di principi ha fatto eco un'interpretazione dottrinale sostanzialmente unanime nel ritenere che, in effetti, allorché al cospetto della giustizia penale, all'ente imputato non potesse che spettare una piena estensione delle garanzie riconosciute all'imputato-persona fisica. Si è infatti osservato che il reale *"nucleo garantistico"* insito nell'art. 35, là dove

⁽²⁾ Per brevità, nel prosieguo ci si riferirà al d.lgs. 231/2001 semplicemente come il "Decreto".

si afferma la suddetta equiparazione, implica che *"all'ente non vengano riconosciute garanzie deteriori rispetto alla persona fisica imputata"* ⁽³⁾. Inoltre, al corredo di garanzie codicistiche andrebbe aggiunto quello assicurato dalle fonti costituzionali e sovranazionali in materia di giusto processo ⁽⁴⁾, tra cui l'art. 111 Cost. e l'art. 6, par. 3 CEDU, comprendenti naturalmente il diritto dell'ente ad essere informato, riservatamente e nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, sin dalla fase delle indagini preliminari ⁽⁵⁾.

Proprio dalle fonti sovranazionali proverrebbe un'importante conferma della spettanza all'ente di un pieno diritto al giusto processo. E questo sia perché *"la stessa produzione legislativa europea non distingue mai gli imputati in ragione della loro natura umana o giuridica, conducendo con ciò a includere anche gli enti tra i propri destinatari"* ⁽⁶⁾, sia perché è l'essenza della

⁽³⁾ Così H. BELLUTA, *Commento sub art. 35*, in A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio, *La responsabilità degli enti*, Cedam, Padova, 2008, p. 352, il quale aggiunge che *"pertanto, stante tale fictio, qualsiasi previsione codicistica che apporti un incremento di garanzia alla persona fisica imputata o sottoposta a indagini va automaticamente estesa al soggetto giuridico"*.

⁽⁴⁾ Cfr. M. CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 59, il quale pone l'accento sul fatto che debbano formare oggetto di riconoscimento all'ente imputato anche *"tutte le garanzie convenzionali declinate per la giurisdizione penale"*. Nello stesso senso v. G. CANESCHI, *L'imputato*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 528.

⁽⁵⁾ Sottolinea l'importanza di come tali prerogative vengano assicurate all'ente sin dalla fase delle indagini preliminari G. CANESCHI, *Le fragili garanzie dell'ente nella fase delle indagini preliminari*, in *Arch. pen.*, 2022, n. 2, p. 5: ciò al fine di assicurare alcune esigenze connesse all'esercizio del diritto di difesa dell'ente, quali la possibilità di valutare tempestivamente la sussistenza di incompatibilità del legale rappresentante e la necessità di attivarsi per tempo al fine di predisporre le attività riparatorie da cui il Decreto fa dipendere importanti effetti attenuanti. Sul tema cfr. anche M. CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, cit., p. 103, che evidenzia come nei confronti dell'ente l'esigenza di una pronta informativa sull'accusa sia perfino *"più urgente"* che per la persona fisica, nonché G. CANESCHI, *L'imputato*, cit., p. 533, la quale sottolinea che le prerogative difensive dell'ente indagato devono ritenersi operare sin dal momento dell'annotazione dell'illecito nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e non invece dal momento, successivo e solo eventuale, del deposito dell'atto di costituzione previsto dall'art. 39 comma 2 del Decreto.

⁽⁶⁾ H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 131-132. Concorde l'analisi di G. VARRASO, *Le fonti della procedura penale degli enti*, in G. Lattanzi-P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Vol. Il Diritto processuale*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 22, il quale osserva che anche nella giurisprudenza di Strasburgo l'affermazione di certe garanzie viene fatta dipendere dalla natura dell'illecito e non dalla natura del soggetto che ha commesso la violazione. Sono richiamati, in proposito, i precedenti Corte EDU, 12 novembre 2002, *Fortum Oil and Gas Oy c. Finlandia*, § 11, e Corte EDU, 10 dicembre 1982, *Corigliano c. Italia*, § 34: *"article 6 applies to legal persons in the same way as it does to individuals in that a*

responsabilità e delle sanzioni cui l'ente è esposto ai sensi del Decreto, di natura altamente afflittiva e punitiva, a denotare – proprio in virtù del consolidato insegnamento della giurisprudenza di Strasburgo ⁽⁷⁾ – la necessaria inclusione dell'ente tra i soggetti cui devono spettare tutte le garanzie proprie del giusto processo penale.

Ferme tali condivisibili letture, la stessa dottrina non ha mancato tuttavia di osservare l'infelicità della soluzione normativa con cui il legislatore del 2001 ha tradotto in parole gli auspici declamati nella Relazione di accompagnamento.

Difatti, come è noto, le norme-cerniera tra il processo penale agli individui e quello agli enti, contenute negli artt. 34 e 35 del Decreto, non hanno mancato di ingenerare incertezze perlomeno di due ordini.

Un primo profilo di incertezza, di ordine oggettivo, riguarda l'esatta estensione attribuibile alle garanzie processuali in favore dell'ente imputato, a causa della clausola di compatibilità contenuta negli artt. 34 e 35, che impone di stabilire cosa risulti con ciò incluso, nel corredo di garanzie dell'ente, e cosa no.

La formula – *"non tra le più felici"*, come si è condivisibilmente osservato ⁽⁸⁾, dati gli spazi di ambiguità che essa lascia – impone all'interprete di avventurarsi sull'incerto terreno del giudizio di compatibilità tra disposizioni codicistiche ed imputato avente veste societaria. Appare sul punto corretta la soluzione ⁽⁹⁾ di distinguere tra prerogative processuali spettanti all'imputato in quanto parte processuale (tutti i *"poteri, doveri, oneri, facoltà, aspettative"* che vengono in rilievo nel procedimento penale) o, viceversa, come persona fisica (ad esempio, le tutele in materia di prelievo coattivo di campioni biologici): solo le prime, va da sé, potrebbero trovare estensione all'ente, poiché "compatibili".

company may be regarded as having 'been charged with a criminal offence', within the autonomous meaning of that expression for the purposes of article 6".

⁽⁷⁾ Cfr. nuovamente M. CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, cit., p. 59, il quale, muovendo dalla nota giurisprudenza convenzionale in materia di accertamento del carattere sostanzialmente punitivo di sanzioni pur non "etichettate" come penali (per tutte, v. Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi; Corte EDU, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia), giunge ad affermare come la riconducibilità all'area penale della responsabilità degli enti disciplinata dalla normativa italiana non possa mettersi in dubbio: con la conseguente, inevitabile spettanza di tutte le garanzie che alla giurisdizione penale sono connesse.

⁽⁸⁾ Così M. CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, cit., p. 74: in particolare, l'Autore critica l'opzione legislativa del ricorso ad uno sfuggente criterio di "compatibilità", anziché al più solido riferimento, desumibile ad esempio dall'art. 61 c.p.p., che vuole applicabili all'indagato le garanzie dell'imputato "salvo che sia diversamente stabilito".

⁽⁹⁾ Proposta da A. GIARDA, *Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative*, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. n. 3, p. 115.

Un secondo profilo di incertezza, di ordine invece soggettivo, riguarda – anche una volta che si sia compiuta con successo la suddetta perimetrazione delle garanzie compatibili e quindi spettanti – l’individuazione del soggetto su cui tali garanzie debbano in concreto appuntarsi, stante l’impersonificazione che l’ente imputato ha con il suo legale rappresentante ai sensi dell’art. 39, comma 1: è questi, dunque, il centro di attribuzione delle garanzie difensive che spettano alla persona giuridica sottoposta a procedimento?

La risposta negativa che pare emergere dalla norma e dalla Relazione ministeriale lascia decisamente inappagati e, oltretutto, dischiude scenari di grave fragilità per le garanzie dell’ente.

In effetti, l’art. 35 è chiaro quando afferma che le disposizioni processuali relative all’imputato si applicano “all’ente”: non è fatto richiamo al suo legale rappresentante. Ed anche la Relazione ministeriale, sul punto, aveva avuto cura di precisare che la parificazione all’imputato riguardava l’ente e non il suo legale rappresentante.

Anzi, a complicare ulteriormente il quadro (o, forse, a chiarirlo, ma in una direzione che pare lontana da quella corretta) depone la presenza nel Decreto di plurime tracce di una “ibridazione” ⁽¹⁰⁾ della figura del legale rappresentante dell’ente imputato, che, a scapito del ruolo di rappresentanza di una parte accusata, cumula su di sé prerogative incompatibili con una tale veste, tra cui quella di dover testimoniare, in virtù delle assai limitate previsioni di incompatibilità dettate dall’art. 44 ⁽¹¹⁾.

Tuttavia, è al contempo innegabile che il legale rappresentante sia l’ineludibile punto di contatto tra ente e processo, dato che esso vi partecipa tramite la sua persona (art. 39). Costituirebbe un esercizio sofisticato pretendere quindi di scindere la persona giuridica dalla persona fisica che le consente di partecipare al processo, dato che, per definizione, se quest’ultima non è posta in grado di esercitare i diritti difensivi che spettano all’ente, non vi è posto neppure l’ente: con il che, la garanzia di un giusto processo *de societate* declamata nella Relazione ministeriale si risolverebbe in una mera petizione di principio.

⁽¹⁰⁾ Su questo concetto, v. M. CERESA-GASTALDO, *Processo penale e accertamento della responsabilità amministrativa degli enti: una innaturale ibridazione*, in *Cass. pen.*, 2009, n. 5, p. 2232, che osserva come, al di là della dichiarata volontà legislativa di estendere all’ente le garanzie processuali penali proprie dell’individuo, il prodotto finale del d.lgs. 231/2001 sia ben lontano da tale scopo e presenti invece numerose carenze, sotto il profilo delle garanzie effettivamente riconosciute all’ente. Anche G. PAOLOZZI, *Processo agli enti (giudizio di cognizione)*, in *Dig. pen.*, Agg. III, Torino, 2005, p. 1171, parla di una “figura ibrida di imputato, non coincidente con quella omologa riferita al soggetto in carne ed ossa”, ossia un “quasi imputato”.

⁽¹¹⁾ Un “rompicapo ermeneutico”, questa disposizione, secondo A. GIARDA, *Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative*, cit., p. 116.

Non può quindi che condividersi l'opinione di chi, nel cogliere l'indiscutibile (quanto "*infelice*") chiarezza del dettato dell'art. 35, là dove tace circa le garanzie spettanti al legale rappresentante dell'ente imputato, ha invocato nondimeno la necessità di un'interpretazione che porti ad un'equiparazione piena, e scevra da limitazioni, tra imputato-persona fisica da un lato ed ente, con il suo legale rappresentante, dall'altro, dato che, "*posto che la partecipazione della società al processo non può che avvenire per il tramite della persona fisica del suo rappresentante (...), negare a quest'ultimo i diritti riconosciuti alla società significa, in sostanza, negarli ad entrambi*" ⁽¹²⁾.

3. Inquadramento giurisprudenziale: dieci anni di ondivaghe pronunce sul diritto all'assistenza linguistica in favore dell'ente imputato.

L'instabile quadro di garanzie che emerge dalle suddette norme di procedura penale societaria non ha mancato di manifestarsi e confermarsi nella giurisprudenza sinora maturata in tema di riconoscimento dell'assistenza linguistica in favore dell'ente.

Il precedente dell'ordinanza qui in commento è in effetti, come detto, pressoché isolato. Due precedenti di merito ed uno di legittimità si erano pronunciati in passato in senso talora parzialmente, talora del tutto differente.

3.1 L'ordinanza del processo sui "*Derivati*" sottoscritti dal Comune di Milano (2010).

Il primo precedente è rappresentato da un'ordinanza del Tribunale di Milano del 2010 (pronunciata nel noto processo penale relativo al caso dei "*Derivati*" sottoscritti dal Comune di Milano) ⁽¹³⁾ mediante la quale il GIP aveva rigettato le eccezioni di nullità proposte dai difensori di alcune banche estere in relazione alla mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti susseguenti.

In questa ordinanza, che è per vero il maggiormente garantista tra i precedenti, il GIP era pervenuto ad affermare una teorica estensibilità all'ente delle garanzie linguistiche, negandola però nel caso concreto data la situazione di fatto riscontrata.

⁽¹²⁾ Così, efficacemente, M. CERESA-GASTALDO, *Procedura penale delle società*, cit., p. 75. Nello stesso senso v. G. CANESCHI, *L'imputato*, cit., p. 533, la quale conferma che il richiamo alle norme codicistiche, per non risultare svuotato della sua effettività, "*dovrà intendersi riferito anche al rappresentante, a pena di cadere altrimenti nella contraddizione per cui l'ente risulterebbe un imputato meno garantito ogni volta in cui, a prima lettura, si riscontri l'inapplicabilità di certe garanzie a causa della sua struttura giuridica*".

⁽¹³⁾ Trib. Milano, ufficio GIP, ordinanza 2 dicembre 2010, in *Corr. merito*, 2010, n. 4, p. 415, con nota di E.M. MANCUSO.

Prima osservazione del giudice era stata l'impossibilità di condividere la "doppia equazione" proposta dalle difese tra persona fisica ed ente imputato, da un lato, e persona fisica e legale rappresentante dell'ente imputato, dall'altro. La radicale differenza che corre tra persona fisica e giuridica si sarebbe potuta apprezzare, in particolare, nel fatto che *"il soggetto collettivo per definizione non parla e non comprende nessuna lingua, mentre potenzialmente parla e comprende tutte le lingue conosciute dalle persone fisiche che lo compongono o ne fanno parte"*.

A questo ultimo proposito, secondo questa ordinanza del 2010 non si sarebbe potuta operare una sovrapposizione tra una non conoscenza dell'italiano da parte del legale rappresentante e una non conoscenza dell'italiano, per tale fatto, anche da parte dell'ente. Questo perché *"il soggetto responsabile è l'ente stesso"* e, *"non a caso, ferme tutte le considerazioni sopra esposte, la legge ha assimilato all'imputato persona fisica solo l'ente e non il suo rappresentante legale (cfr. artt. 35 e 39 D.Lgs. cit.)"*. Si concretizzavano quindi già allora in giurisprudenza, come si vede, i fondati timori dottrinali sul fatto che la formulazione dell'art. 35 fosse tale da non assicurare all'ente garanzie effettive e sufficienti.

Per l'effetto, concludeva l'ordinanza del 2010, un diritto dell'ente alla traduzione in una lingua nota dell'atto contenente la contestazione dell'accusa sarebbe sì sussistito in linea teorica, ma avrebbe dovuto essere *"sottoposto alla verifica che l'ente stesso nelle sue articolazioni non sia effettivamente in grado di comprendere la lingua italiana"*, non potendo essere invece considerati rilevanti per tale valutazione *"i meri dati formali dell'esistenza di una sede centrale all'estero, della costituzione di una società in una lingua, in uno Stato o secondo un diritto stranieri, valutabili come equipollenti al mero status di imputato straniero, giudicato insufficiente dalla citata giurisprudenza delle SS.UU."*.

Nel caso di specie, da numerosi *"fatti storici e processuali"* il GIP aveva invece tratto l'indicazione che una capacità di comprendere la lingua italiana vi fosse, se non altro perché italiani erano tutti gli imputati persone fisiche dello stesso procedimento che avevano agito per conto degli enti esteri e le cui azioni fondavano le imputazioni ai sensi del d.lgs. 231/2001.

3.2 Il precedente del processo "Banca MPS" (2016).

In una seconda occasione, nel 2016, sempre il Tribunale di Milano (nell'altrettanto nota vicenda dei derivati stipulati da "Banca MPS")⁽¹⁴⁾ aveva invece rigettato le richieste di traduzione di atti avanzate dalle difese di alcune banche estere (persone giuridiche di diritto inglese e tedesco), con motivazione ben più netta e meno possibilista, circa la potenziale spettanza di un diritto dell'ente all'assistenza linguistica, rispetto a quella che aveva contraddistinto l'ordinanza del 2010.

⁽¹⁴⁾ Trib. Milano, Sez. II, ordinanza 15 dicembre 2016, inedita.

Difatti, in questa occasione il Tribunale aveva osservato che *“l’art. 35 d.lvo 231/2001 non può dar luogo ad un’automatica equiparazione tra imputato persona fisica ed ente (in persona del suo legale rappresentante), in quanto l’estensione delle disposizioni processuali relative all’imputato è prevista solo nei casi in cui essa sia compatibile”*; invece, in tema di assistenza linguistica, *“le norme del codice di procedura penale sono tipicamente rivolte all’imputato persona fisica perché l’ente collettivo per definizione non parla e non comprende alcuna lingua”*.

Nel caso di specie, era stato rilevato che *“gli enti oggi tratti a giudizio hanno articolazioni in Paesi diversi, tra cui l’Italia, dove agiscono tramite propri organi, propri dipendenti e propri funzionari di nazionalità e lingua italiana e ciò a prescindere dal dato meramente formale dell’esistenza di una sede centrale all’estero o della costituzione della società in una lingua, in uno Stato e secondo un diritto straniero, elementi questi ultimi irrilevanti e che non ostacolano l’esercizio del diritto di difesa”*.

Dal che, appunto, la sussistenza del diritto alla traduzione degli atti era stata negata, sia in astratto (ossia in termini di compatibilità delle norme in materia di assistenza linguistica con la veste di un imputato societario) che in concreto (ossia per via della suddetta, ritenuta capacità degli enti in questione di comprendere la lingua italiana attraverso i propri organi e dipendenti attraverso cui agiscono nel nostro Paese).

3.3 L’unico precedente di legittimità (2019).

Nella giurisprudenza di legittimità, è stata invece una sentenza del 2019 ⁽¹⁵⁾ ad esprimersi in senso negativo circa la spettanza del diritto qui in commento, e con modalità così nette da avvicinarsi più alla chiusura dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 2016 che alla – almeno teorica – possibilità di affermare il diritto alla traduzione di atti ventilata nell’ordinanza del Tribunale di Milano del 2010.

Nel caso oggetto del ricorso alla Suprema Corte, una società goriziana lamentava la mancata traduzione in lingua nota al proprio legale rappresentante di un decreto e dell’annesso verbale di sequestro probatorio. La doglianza era stata ritenuta tuttavia infondata dalla Corte per un duplice profilo.

Innanzitutto, e in via assorbente, la Corte aveva osservato che decreto e verbale di sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p. non sono atti contemplati tra quelli per cui l’art. 143 c.p.p. riconosce un diritto alla traduzione: dal che, sarebbe emersa l’infondatezza del motivo di ricorso sotto il profilo oggettivo. Ma, per di più, la Corte aveva osservato in aggiunta che la doglianza sarebbe stata non accoglibile anche sul piano soggettivo, ossia circa il fatto che un tale diritto di traduzione potesse eventualmente essere riconosciuto ad una

⁽¹⁵⁾ Cass. pen., sez. III, 14 novembre 2019 (dep. 2020), n. 2294, *Autoprevoznistvo Tehno Prom Iskra Damian*, in *DeJure*.

persona giuridica. All'opposto, in motivazione la S.C. aveva avuto modo di affermare che *"una censura del tipo di quella dedotta può essere svolta esclusivamente da un soggetto che, essendo una persona fisica, potrebbe avere difficoltà nella comprensione di un idioma che non sia la sua lingua madre; essa non è, invece, introducibile da un soggetto che, come l'attuale ricorrente, essendo un soggetto impersonale (cioè una società commerciale), non è attributario di una concetto quale quello di lingua madre o, comunque, di lingua parlata o, infine, di lingua compresa, essendo questo riferibile solo alle persone fisiche; questo, pertanto, non è neppure astrattamente legittimato a lamentare il fatto che un atto processuale sia stato redatto in una lingua a lui sconosciuta, esulando da lui lo stesso concetto di "lingua conosciuta"*".

Pertanto, con una chiusura netta (che avvicina questa sentenza, come detto, ai contenuti dell'ordinanza meneghina del 2016, più che a quella del 2010), anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in questo suo unico precedente nel senso di negare in radice che possa parlarsi di un diritto all'assistenza linguistica in caso di imputati aventi natura non individuale, ma societaria.

4. Le criticità dei suddetti precedenti giurisprudenziali ed il loro condivisibile superamento da parte dell'ordinanza qui in commento.

L'appena effettuato *excursus* giurisprudenziale rivela come tutti i timori dottrinali di un'insufficiente tutela accordata all'ente dal "micro-codice" processuale contenuto nel d.lgs. 231/2001 fossero fondati, anche per quanto attiene appunto all'assistenza linguistica.

Tuttavia, rileggendo in ottica critica le suddette pronunce, e giovandosi anche dello sforzo ermeneutico compiuto dalla dottrina sopra richiamata nel proporre una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata degli articoli 34 e 35, ci si rende conto di come nessuna delle argomentazioni spese in tali precedenti per negare all'ente il diritto alla traduzione degli atti appaia in realtà decisiva né, talora, conferente. Ed è proprio l'ordinanza qui in commento, pronunciata nel 2022, a darne conferma.

Gli "ostacoli" concettuali al riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica in favore degli enti, variamente frapposti nei suddetti precedenti, possono ricondursi essenzialmente a due ordini, uno teorico-astratto ed uno invece concreto.

4.1 Gli (asseriti) ostacoli di ordine teorico-astratto all'estensibilità della tutela linguistica agli enti.

Come visto, in parte della giurisprudenza si è registrata *in primis* una negazione radicale che il diritto all'assistenza linguistica trovi applicazione per gli enti, in quanto difetterebbe il requisito di "compatibilità" della disciplina previsto dall'art. 35 (ed è il caso dell'ordinanza milanese del 2016 e della sentenza di legittimità *Autoprevoznistvo* del 2019).

Con ciò, l'applicabilità agli enti delle garanzie linguistiche verrebbe esclusa già su un piano teorico-astratto. Ma, come detto, le argomentazioni a sostegno di un tale giudizio di incompatibilità non paiono irresistibili.

Tra queste, milita anzitutto la considerazione per cui le norme in materia di tutela linguistica sono dettate per l'imputato persona fisica: ciò è vero, ma nulla sposta né dice, di per sé, circa il fatto di poterle o meno applicare all'ente in quanto compatibili.

Si registra poi l'affermazione secondo cui l'unico soggetto a cui parametrare la compatibilità o meno delle disposizioni codicistiche sarebbe l'ente, e non il suo legale rappresentante, con la conseguente esclusione di ogni previsione attinente alle garanzie linguistiche, dato che, come si è sostenuto con varietà di accenti nelle motivazioni dei provvedimenti sopra richiamati, la persona giuridica non ha una lingua madre, né può dire di comprendere o non comprendere qualsiasi lingua, mentre comprende potenzialmente tutte le lingue conosciute dalle persone che ne fanno parte.

Anche queste considerazioni, però, al di là di un'apparente quanto ovvia correttezza, non paiono sufficienti a condurre ad una negazione della spettanza delle garanzie linguistiche alle persone giuridiche.

A ben vedere, infatti, ciò su cui tali considerazioni si concentrano è la mancanza di corporeità della persona giuridica, che ne farebbe un soggetto immateriale, privo di favella e quindi di qualsiasi capacità o incapacità linguistica. Ma ciò si riduce ad un dogma che è tanto obsoleto quanto lo era stato ritenuto, già nel 2001, quello per cui gli enti non avrebbero saputo neppure delinquere: eppure, non perché essi non hanno arti, un cervello ed un pensiero, il legislatore ha ritenuto di risparmiarli dalla comminatoria di una responsabilità da illecito e dalle relative sanzioni. Al contrario, il legislatore ha costruito un sistema che attribuisce valore giuridico, nei termini di una possibile affermazione di responsabilità, a ciò che l'ente ha, invece, di corporeo ed apprezzabile, ossia un soggetto attivo ad esso organico che commetta un reato nel suo interesse o vantaggio. E nessuno oggi dubita che quello così commesso sia un illecito *proprio* dell'ente, ancorché quest'ultimo sia e rimanga un soggetto immateriale e privo di corporeità. In modo del tutto coerente, anche sul piano processuale il legislatore ha vinto, con il disposto dell'art. 39, l'assenza di corporeità dell'ente-imputato attribuendo il compito di rappresentarlo ad un legale rappresentante *ad processum*. Perché, allora, si dovrebbe dubitare che le orecchie, gli occhi e le capacità linguistiche di tale rappresentante siano anche le capacità linguistiche dell'ente, se non si levano invece discussioni sul fatto che la mano dell'amministratore delegato che corrompe un pubblico ufficiale a vantaggio della società sia proprio la mano della società stessa?

È chiaro quindi che l'ostacolo teorico-astratto all'estensibilità agli enti delle garanzie linguistiche riposa su presupposti fallaci. È vero solo fintantoché si assuma vero che *societas delinquere non potest*: ma, caduto questo dogma,

tale ostacolo non può che sgretolarsi insieme ad esso. Sarebbe inconcepibile, infatti, che la *fictio* di corporeità che consente all'ente di delinquere gli venisse negata nel momento di doversi difendere dall'accusa di averlo fatto: tale corporeità invece sussiste, e si manifesta nella figura del legale rappresentante, la cui eventuale alloglossia impone l'attivazione di tutte le necessarie tutele linguistiche.

Sembra confermare la correttezza, se non addirittura la necessarietà di questa impostazione, la norma dell'art. 44, comma 2 del Decreto. Nel caso di incompatibilità a testimoniare, la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata con le forme previste per l'interrogatorio e per l'esame dell'imputato in procedimento connesso ⁽¹⁶⁾: laddove si tratti di persona che comprende, per esempio, solo il polacco, è fondatamente concepibile che ad essa ci si debba rivolgere solo in italiano, in assenza di un interprete, perché l'interprete spetta solo agli imputati persone fisiche?

La domanda, retorica, conduce su questo punto alla conclusione che pare essere evidente ed ineludibile un giudizio di compatibilità (proprio quella "compatibilità" richiesta dall'art. 35 del Decreto) tra alloglossia, assistenza linguistica e natura societaria del soggetto imputato. Non è un caso del resto se, nel panorama dottrinale, proprio a partire dalle autorevoli interpretazioni sopra richiamate che hanno invocato il riconoscimento delle più ampie garanzie difensive all'ente imputato, anche per quanto concerne la specifica questione del diritto all'assistenza linguistica diverse voci si sono levate per

⁽¹⁶⁾ Un interrogatorio in senso stretto secondo L. CAMALDO, *I principi generali del procedimento*, in L.D. Cerqua (a cura di), *Diritto penale delle società. Profili sostanziali e processuali*, Cedam, Padova, 2009, p. 1384, che postula necessariamente "tutte le facoltà e i diritti riconosciuti all'imputato, compresa la facoltà di non rispondere".

affermare, seppur con qualche autorevole opinione contraria ⁽¹⁷⁾, la spettanza di un tale diritto all'ente il cui legale rappresentante sia alloglotto ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁷⁾ A commento di Trib. Milano, Ufficio GIP, ordinanza 2 febbraio 2010, E.M. MANCUSO, *Diritto alla traduzione degli atti e tutela del diritto di difesa dell'ente straniero*, cit., p. 422, invoca la funzione selettiva svolta dal criterio di "compatibilità" dettato dall'art. 35 ed esprime un'opinione contraria ad una "*trasposizione del meccanismo difensivo a vantaggio dell'ente*", in quanto la fondamentale garanzia difensiva dell'assistenza linguistica sarebbe stata concepita, anche nell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale, come strumento di garanzia dell'immediatezza nella partecipazione processuale, la quale, mentre è esigenza avvertita dall'imputato persona fisica (che, per esempio, ipotizza l'A., debba fronteggiare l'applicazione di una misura cautelare personale), non è analogamente avvertibile con riferimento all'imputato avente forma societaria. Anzi, ad avviso dell'A., il fatto stesso che l'esercizio del diritto di difesa dell'ente nel processo penale presupponga il deposito di un atto di costituzione implica che, prima ancora di difendersi, l'ente debba compiere una "*presa di contatto con il nucleo fondante l'accusa ipotizzata*" ed acquisire quindi una "*consapevolezza*" sull'oggetto dell'accusa che "*dovrà essere autonomamente perseguita dall'ente, sul quale ricade l'onere di allestire tutte le misure organizzative (sopra accennate) funzionali e necessarie a far fronte alle difficoltà derivanti dall'uso dell'italiano quale lingua ufficiale del processo*". Sintetizza quindi l'A.: "*cuius commoda, eius et incommoda: l'ente collettivo effettua scelte che influiscono sulle condizioni di svolgimento dell'attività d'impresa, di guisa che ogni vantaggio impone l'adozione di cautele. Tra esse, la predisposizione di misure per affrontare i momenti comunicativi dell'attività intrapresa è prioritaria e imprescindibile*". L'A. si esprime quindi per una sostanziale inapplicabilità al processo agli enti delle garanzie in materia di assistenza linguistica.

⁽¹⁸⁾ In proposito, v. M.L. DI BITONTO, *Disciplina dei soggetti e degli atti: peculiarità*, in G. Lattanzi-P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Vol. II Diritto processuale*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 67-68, la quale osserva che, sebbene sia diffuso il preconcetto secondo cui la natura immateriale della persona giuridica comporterebbe la non applicabilità in suo favore di una garanzia come quella linguistica, appare da preferire – tanto più alla luce del disposto dell'art. 35 – un'opposta soluzione che affermi la spettanza di tale garanzia anche all'ente, dato che ciò costituirebbe lo stretto corollario della disciplina che prevede che l'ente trovi in una persona fisica il rappresentante attraverso cui poter porre in essere gli atti di autodifesa. Ragione per cui, conclude l'Autrice, "*non c'è ragione (...) per non riconoscere al rappresentante legale alloglotto il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti*".

Analogamente A. MARANDOLA, *Il diritto di difesa dell'ente*, in G. Lattanzi-P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Vol. II Diritto processuale*, cit., pp. 96-97, la quale osserva che dal complesso delle disposizioni degli artt. 109, 143 e 242 c.p.p. "*emerge il principio che la possibilità di non disporre la traduzione è confinata alle situazioni nelle quali il significato del documento sia chiaro a tutte le parti ed al giudice. Sulla scorta di tale premessa in ogni differente ipotesi va disposta la traduzione degli atti del procedimento a carico dell'ente, analogamente a quanto stabilito per la persona fisica*". Aggiunge l'A. che, in caso di mancata osservanza di tale diritto, si configurerà la "*nullità degli atti che contengono la formulazione dell'accusa e l'impulso*

4.2 Gli ostacoli (sempre asseriti) di ordine concreto al riconoscimento della tutela linguistica agli enti.

Chiarita l'inesistenza di seri argomenti teorico-astratti idonei ad escludere che la disciplina in materia di assistenza linguistica sia compatibile con il processo agli enti, vi è però un secondo ordine di "ostacoli", di ordine concreto-fattuale, rinvenibile in entrambe le ordinanze milanesi del 2010 e del 2016.

In esse, si è infatti giunti a negare in concreto l'operatività della garanzia linguistica anche (o, nel caso dell'ordinanza del 2010, solo) per via di alcune circostanze fattuali che ne avrebbero giustificato l'esclusione.

Si è osservato innanzitutto, in maniera condivisibile ma che non tocca il cuore della questione e in nessun modo la risolve, che non avrebbe di per sé rilievo il fatto che l'ente sia costituito secondo le leggi di un ordinamento straniero o abbia comunque sede centrale in uno Stato estero: ciò, è stato osservato condivisibilmente, non è diverso dalla condizione dell'imputato persona fisica che abbia nazionalità straniera, ma del quale non può per ciò solo presumersi l'alloglossia. Quest'ultima è infatti oggetto di un onere di allegazione della parte e dipende, più che da dati formali, dal fatto sostanziale che l'imputato si proclami alloglotto e che non emergano in atti evidenze del contrario.

Si è allora sostenuto, proprio a quest'ultimo proposito, che determinati "*fatti storici e fatti processuali*" (così l'ordinanza del 2010) potrebbero rendersi idonei a dimostrare la non spettanza del diritto all'assistenza linguistica. Sarebbe il caso, per esempio, di enti esteri e con legale rappresentante pur alloglotto, ma provvisti di articolazioni territoriali italiane nelle quali agiscano organi e funzionari di nazionalità e lingua italiana, capaci di interagire con il

processuale emessi, ma non tradotti, o emessi in una lingua non comprensibile nei confronti degli enti".

Cfr. anche M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, Wolters Kluwer, Milano, 2018, p. 361, il quale, pur scongiurando affermazioni di carattere generalizzato ed indicando invece la necessità di una verifica da compiersi in concreto, conferma come l'assistenza linguistica sia indubbiamente inclusa tra le prerogative sancite dall'art. 111, comma 3 Cost. e dalla Direttiva 2010/64/UE, entrambi applicabili agli enti. L'A. respinge anche il principio secondo cui il porsi in grado di comprendere la lingua italiana sarebbe un necessario corollario per l'ente che intenda svolgere in Italia attività imprenditoriale (*cuius commoda, eius et incommoda*): "*Non si può infatti escludere a priori, e in termini astratti, la necessità dell'assistenza linguistica a un ente, sulla scorta di una notazione di ordine empirico che non può in alcun modo essere generalizzata. Se, di regola, una società straniera che intende svolgere attività in Italia si attrezzerà per superare le barriere linguistiche, ciò non è affatto necessario. Sono infatti ipotizzabili ambiti di attività imprenditoriale che non richiedono l'utilizzo dell'italiano. Peraltro, potrebbe ben accadere che il rappresentante legale dell'ente nel processo sia alloglotto: non avrebbe dunque senso negare pregiudizialmente l'assistenza linguistica".*

commercio giuridico italiano: è questa, ad esempio, l'argomentazione spesa dall'accusa nel chiedere il rigetto della questione invece accolta dall'ordinanza qui in commento, nella quale si dà atto che *"l'organo requirente (...) sostiene l'effettiva conoscenza della lingua italiana in capo alla società estera, per avere la medesima utilmente ed efficacemente partecipato alla gara pubblica di cui all'imputazione, redatto il modello gestionale volto alla prevenzione dei reati e, più in generale, pienamente operato nell'ambito del mercato commerciale italiano"*. Anche nell'ordinanza del 2010, nel rigettare invece le richieste di traduzione delle difese degli enti stranieri, si era osservato che essi avevano *"sempre agito in Italia per il tramite di proprie filiali italiane, di propri organi e di propri funzionari e dipendenti di nazionalità e lingua italiana"*. Inoltre, in lingua italiana era stata tenuta la corrispondenza prodromica alla stipula dei contratti per cui era processo, nonché *"tutti i contatti, le riunioni e le trattative contrattuali tra la quattro banche imputate ed il Comune di Milano"*. Per giunta, *"tutti i quattro enti imputati [avevano] agito in Italia per mezzo di propri organismi italiani, soggettivamente rivestiti da funzionari italiani e di lingua italiana, che sono gli stessi imputati persone fisiche di questo procedimento"*.

Anche nei casi quindi in cui l'astratta compatibilità delle garanzie linguistiche con il processo agli enti è stata riconosciuta, sulla base delle argomentazioni appena richiamate il loro concreto operare andrebbe negato.

Tuttavia, si tratta di argomentazioni che ancora una volta non possono dirsi persuasive, anche per ragioni che la stessa ordinanza del 2022 qui in commento ha ben messo a fuoco.

Un primo equivoco riguarda l'asserita valenza sanante dell'alloglossia del legale rappresentante che avrebbe la conoscenza dell'idioma italiano da parte di non meglio precisati *"organismi"* o *"articolazioni"* dell'ente stesso in Italia. È un argomento che si fatica a comprendere: per il fatto che, ad esempio, il direttore finanziario, il direttore degli affari legali, i magazzinieri e l'usciera della sede italiana dell'ente parlino un perfetto italiano dovrebbe essere negato il diritto dell'ente a che il legale rappresentante che lo impersonifica nel processo riceva gli atti in una lingua a lui comprensibile? Il grado di conferenza dell'argomento è pari a quello con cui si volesse eventualmente negare assistenza linguistica all'imputato persona fisica alloglotta perché, tanto, l'italiano lo comprende il suo vicino di casa: inesistente, cioè.

L'idea che strutture territoriali italiane o imprecisati funzionari italiani dell'ente possano surrogarsi al suo legale rappresentante nella comprensione dell'accusa è certamente da respingere, sia per la sua irrimediabile indeterminatezza e carenza di tassatività (come visto sopra, la conoscenza dell'italiano da parte di chi, nella società, dovrebbe consentire una tale surroga nei suoi diritti difensivi?), sia perché essa giunge alla paradossale conclusione di verificare in capo a tali strutture la sussistenza di un eventuale

diritto alla conoscenza degli atti processuali che essa nega, di fatto, in capo all'unico suo vero titolare, che è il legale rappresentante.

Un essenziale merito dell'ordinanza qui in commento è proprio quello di ristabilire l'equilibrio su questo punto, respingendo le deduzioni contrarie da parte dell'accusa. Afferma infatti il GUP che *"la tesi del Pubblico Ministero non può che essere declinata in termini di prova, asseritamente rinvenibile in atti, dell'effettiva conoscenza della lingua italiana in capo alla persona fisica del legale rappresentante di cui sopra"*: ossia, solo la provata conoscenza dell'italiano da parte del legale rappresentante (e non di strutture aziendali altre e terze, non meglio precisate) è idonea ad escludere la spettanza in concreto di quel diritto all'assistenza linguistica di cui già si è visto non poter essere posta in dubbio la riconoscibilità in astratto. E, a questo proposito, l'ordinanza ha anche il pregio di sconfessare la rilevanza attribuibile ad un'eventuale conoscenza dell'italiano da parte di esponenti aziendali diversi dal legale rappresentante: *"analogamente all'imputato persona fisica non conoscitore della lingua italiana, ma capace di avvalersi dell'ausilio di terzi nei rapporti intersoggettivi, il legale rappresentante della persona giuridica ben può garantire l'operatività della società avvalendosi di collaboratori, interni o esterni, conoscitori della lingua italiana, malgrado il medesimo rimanga privo della capacità di comprendere l'idioma, specie con riferimento a quei contenuti tipicamente tecnici che sono propri degli atti processuali"*. Il che, quindi, lascerebbe immutato, come in effetti lascia, il diritto del legale rappresentante a vedersi tradurre gli atti in una lingua comprensibile.

A *fortiori* da respingere è, infine, la considerazione svolta nell'ordinanza milanese del 2010 secondo cui la conoscenza fattuale della lingua italiana da parte dei quattro enti imputati doveva desumersi dal fatto che essi avessero agito in Italia per mezzo di organismi italiani che *"sono gli stessi imputati persone fisiche di questo procedimento"*. In questo caso, infatti, alle già esposte critiche sulla (im)possibilità di sostituire alla comprensione dell'accusa da parte del legale rappresentante quella maturata da parte di chiunque altro in seno all'ente, si aggiungerebbe l'ulteriore rilievo per cui gli imputati persone fisiche autori del reato-presupposto sono, per stessa concezione del legislatore del 2001, soggetti tutt'altro che indicati a rendersi veicolo dell'esercizio dei diritti difensivi dell'ente: prova ne è la disciplina in materia di incompatibilità a presentare l'atto di costituzione ex art. 39, che è prescritto non possa provenire dal legale rappresentante imputato del reato-presupposto. Pretendere che siano costui – o i suoi sottoposti gerarchici con lui imputati – a farsi latori della comprensione ed esplicazione dell'accusa mossa all'ente rappresenterebbe un inaccettabile cortocircuito logico.

Per concludere, appare corretto affermare che l'unico vero e corretto quesito che occorre porsi, dinanzi alla posizione di un ente sottoposto a procedimento penale, sia se il suo legale rappresentante comprenda o meno la lingua italiana: in caso negativo, indipendentemente dalla quantità e

composizione delle eventuali articolazioni italiane dell'ente, l'assistenza linguistica deve essere riconosciuta ⁽¹⁹⁾. In difetto, come accaduto nell'ordinanza qui in commento, è doverosa la declaratoria di nullità degli atti non tradotti.

5. L'assistenza linguistica nel processo penale italiano. La ricostruzione della normativa e la ricerca delle ragioni di un orientamento restrittivo "generalizzato".

A ben vedere, la refrattarietà della giurisprudenza a riconoscere all'ente – nella persona del legale rappresentante – il diritto all'assistenza linguistica, nella duplice accezione del diritto all'interprete e del diritto alla traduzione degli atti processuali, non deve stupire.

Si tratta infatti di un atteggiamento che pare appuntarsi sulle difficoltà di attagliare all'ente le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato persona fisica in via del tutto contingente, ponendosi in realtà in linea con la consolidata tendenza a interpretare in senso restrittivo l'art. 143 c.p.p. "di per sé", ossia indipendentemente dalla natura (di persona fisica o giuridica) del beneficiario dei relativi diritti.

Tanto si deve alle travagliate circostanze sottese all'attuale fisionomia del diritto all'assistenza linguistica, per il quale si è prediletta una tecnica di normazione scarna e minimalista⁽²⁰⁾, suscettibile non solo di ingenerare incertezze ermeneutiche, ma anche e soprattutto di frustrarne l'effettiva portata o, *rectius*, di spingere certi interpreti a ritenere che lo "svuotamento giurisprudenziale"⁽²¹⁾ del diritto in parola rappresenti un'alternativa preferibile, nell'ottica di una comparazione costi-benefici, alla valorizzazione massima delle correlate garanzie difensive⁽²²⁾.

⁽¹⁹⁾ Si segnala, tuttavia, l'autorevole lettura di segno parzialmente contrario di M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., p. 362, secondo il quale l'operatività della garanzia linguistica in favore dell'ente dovrebbe ritenersi indefettibile solo qualora venga in rilievo l'esigenza di un interprete, dal momento che ciò rappresenta il massimo grado di intensità dell'immedesimazione tra l'ente e il proprio rappresentante: invece, non opererebbe la garanzia di traduzione degli atti "laddove si accerti che, nel caso concreto, l'ente straniero ha effettivamente una struttura in grado di comprendere la lingua italiana".

⁽²⁰⁾ Così M. GIALUZ, *D.lgs. 4.3.2014, n. 32. Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in *Leg. pen.*, 2014, n. 3, p. 202.

⁽²¹⁾ Così M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., pp. 383 ss.

⁽²²⁾ Già durante i lavori preparatori per il drafting della Direttiva 2010/64/UE, la questione dell'impatto economico di tale strumento normativo è stata uno dei problemi più dibattuti, atteso che i costi dell'assistenza linguistica sono posti a carico degli Stati Membri, i quali versano in situazioni assai dissimili. A tal proposito, proprio in sede di elaborazione di un documento che stimasse delle spese in grado di fungere da indicatore di massima per gli Stati Membri, appunto, la Commissione

Più nel dettaglio, la vicenda dell'attuazione del diritto all'assistenza linguistica ha costituito un esempio emblematico di ciò che accade allorché il legislatore nazionale non riesce a fare propria la visione di insieme che si pone a fondamento del *corpus* normativo di diritto europeo derivato da trasporre. Il risultato è un recepimento lacunoso e disorganico, che non solo non consente di replicare a livello nazionale il complesso sistema di tutele approntate dal legislatore europeo, ma anzi fa perdere di funzionalità a un meccanismo tanto delicatamente congegnato.

Onde meglio comprendere le problematiche accennate e restituire l'evocata "rigidità giurisprudenziale" al proprio contesto di più ampio respiro giova dunque esaminare, per quanto di interesse, il contenuto della citata Direttiva 2010/64/UE⁽²³⁾ (peraltro assurda a tassello essenziale nella positivizzazione del diritto alla traduzione)⁽²⁴⁾ e confrontarlo con il dettato dell'art. 143 c.p.p. vigente.

5.1 La normativa europea.

Tre sono le novità importanti introdotte dalla Direttiva e recepite dal nuovo art. 143 c.p.p., salve le criticità che si vedranno *infra*.

In primo luogo, si assiste a una significativa innovazione sistematica, consistente nella circostanza che la Direttiva, pur continuando a riconoscere in linea teorica un unico diritto – quello all'assistenza linguistica – distingue nettamente le due accezioni che esso può avere a seconda che l'atto processuale di cui vada garantita la comprensione abbia natura orale o scritta. Nel primo caso l'accusato avrà diritto a essere assistito da un interprete, nel secondo caso avrà diritto alla traduzione degli atti.

Europa ha osservato che "*for those Member States that already provide interpretation and translation in accordance with the ECHR, the costs of implementing this proposal will not be much higher than current costs. For those that do not or those that will need to train interpreters and translators in order to fulfil their obligations, the costs will be higher*", come si legge nell' *Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Framework Decision on the right to interpretation and to translation in criminal proceedings*, SEC (2009) 915, 8 luglio 2009, p. 31, § 92. A tal proposito v. anche R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, in *Guida dir.*, 2014, n. 16, p. 64.

⁽²³⁾ Di seguito, per brevità, soltanto "la Direttiva".

⁽²⁴⁾ Per un ampio *excursus* in proposito v. M. ANTINUCCI, *L'attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva*, in *Arch. pen.*, 2014, n. 1, pp. 1 ss.; M. GIALUZ, *D.lgs. 4.3.2014, n. 32*, cit.; C. A. M. BRENA, *La tutela dell'accusato che non conosce la lingua italiana tra diritto alla difesa e giusto processo: casi e materiali sull'assistenza linguistica per un corretto approccio difensivo*, 13 maggio 2018, reperibile su www.camerapenalebustoarsizio.org (ultimo accesso il 7 agosto 2023); G. BIONDI, *La tutela processuale dell'imputato alloglotta alla luce della direttiva 2010/64/UE, prime osservazioni*, in *Cass. pen.*, 2011, n. 6, pp. 2412 ss.

Tale differenziazione (pure non sconosciuta anteriormente all'adozione della Direttiva⁽²⁵⁾) risulta innovativa appunto per la sua nettezza, marcata dalla scelta del legislatore europeo di disciplinare le due facoltà in cui si estrinseca il diritto all'assistenza linguistica in due disposizioni distinte.

Tecnica normativa ritenuta da parte della dottrina più che opportuna⁽²⁶⁾, stanti l'autonomia delle facoltà in parola per un verso e le differenze intercorrenti tra di esse per altro verso.

Infatti, da un lato il diritto all'interpretazione ha natura bidirezionale, "coprendo" il diritto dell'imputato sia a comprendere sia a farsi comprendere (art. 2⁽²⁷⁾), dall'altro lato il diritto alla traduzione ha natura unidirezionale, dovendo l'intermediazione scritta essere assicurata solo per gli atti dell'autorità destinati all'accusato (art. 3⁽²⁸⁾). Ancora, il diritto all'interpretazione è irrinunciabile e insuscettibile di surroga, mentre il diritto alla traduzione risulta rinunciabile (art. 3 § 8⁽²⁹⁾) e surrogabile da una traduzione orale o da un riassunto orale (art. 3 § 7⁽³⁰⁾).

⁽²⁵⁾ Per un'ampia disamina delle tappe che hanno caratterizzato il riconoscimento in via pretoria del diritto alla traduzione, a partire dall'elevazione della garanzia dell'assistenza linguistica alla stregua di un diritto perfetto e direttamente azionabile, tale da imporre al giudice il "*vincolo interpretativo di conferire alle norme, che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a render concreto ed effettivo, nei limiti del possibile, il sopra indicato diritto dell'imputato*", secondo quanto si legge in Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, in *Giur. it.*, 1993, vol. I, n. 1, p. 1144, con nota di E. LUPO, *Il diritto dell'imputato straniero all'assistenza dell'interprete tra codice e convenzioni internazionali*, in *Giur. cost.*, 1993, p. 66, si vedano G. BIONDI, cit.; C.A.M. BRENA, cit. Sul punto v. anche G. GIOSTRA, *Il diritto dell'imputato straniero all'interprete*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1978, p. 437.

⁽²⁶⁾ Di talché sarebbe all'opposto criticabile la scelta operata dal legislatore nazionale in sede di recepimento, nel senso di "continuare a regolare in un'unica statuizione quelle che appaiono come due forme separate": così M. GIALUZ, *D.lgs. 4.3.2014 n. 32*, cit., p. 191.

⁽²⁷⁾ Art. 2 § 1: "Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati *che non parlano o non comprendono* la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete. [...]".

⁽²⁸⁾ Art. 3 § 1: "Gli Stati membri assicurano *che gli indagati o gli imputati che non comprendono* la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta [...]".

⁽²⁹⁾ Art. 3 § 8: "Qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti di cui al presente articolo è soggetta alle condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria".

⁽³⁰⁾ Art. 3 § 7: "In deroga alle norme generali di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 6, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché

In secondo luogo, la Direttiva si sofferma sulle modalità di accertamento del presupposto del diritto all'assistenza linguistica, ovvero la condizione di alloglossia dell'imputato, ponendo il relativo dovere in capo dell'autorità giudiziaria.

Tanto si desume dal dettato dell'art. 2 § 4, che richiede agli Stati Membri di configurare appositi meccanismi endoprocedimentali rivolti a verificare se gli accusati abbiano la necessaria competenza linguistica⁽³¹⁾, da leggersi in combinato disposto con il Considerando 21 del medesimo testo normativo, a mente del quale l'autorità giudiziaria deve essere messa in condizione, nel perseguimento di tale scopo, di consultare direttamente l'interessato⁽³²⁾.

Trattasi di previsione di non trascurabile impatto sistematico, sol che si consideri che prima dell'adozione della Direttiva, nell'ordinamento italiano, a differenza di quanto accadeva in altri Paesi europei⁽³³⁾, non si rinvenivano riferimenti alla necessità di un accertamento alla condizione di alloglossia dell'accusato né tantomeno si disciplinavano le modalità di un accertamento siffatto, allocando il relativo onere probatorio⁽³⁴⁾ o perimetrando eventuali poteri-doveri insorgenti in capo all'autorità giudiziaria.

In particolare, la configurazione espressa di un dovere di accertamento come quello descritto in capo all'autorità giudiziaria positivizza la circostanza che la prova della mancata conoscenza della lingua del procedimento non debba

una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento".

⁽³¹⁾ Art. 2 § 4. Gli Stati membri assicurano la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell'assistenza di un interprete.

⁽³²⁾ Considerando 21: "Gli Stati membri dovrebbero garantire la messa a disposizione di procedure o meccanismi allo scopo di accertare se indagati o imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se necessitano dell'assistenza di un interprete. Tale procedura o meccanismo implica che le autorità competenti si accertino opportunamente, anche consultando gli interessati, se gli indagati o gli imputati parlano e comprendono la lingua del procedimento penale e se necessitano dell'assistenza di un interprete".

⁽³³⁾ Si veda esemplificativamente D. DE VOCHT, *Poland*, in E. CAPE, Z. NAMORADZE, R. SMITH, T. SPRONKEN (a cura di) *Effective Criminal Defence in Europe*, Antwerp – Oxford – Portland, 2010, p. 469.

⁽³⁴⁾ Il previgente art. 143 c.p.p. si limitava a prevedere che l'imputato alloglotto avesse diritto all'assistenza di un interprete e a sancire una presunzione *iuris tantum* di conoscenza della lingua italiana nei confronti del cittadino italiano. Nulla si stabiliva con riferimento alla soglia di conoscenza della lingua italiana idonea a giustificare il diniego del diritto all'assistenza linguistica, né vi erano preclusioni a che la prova della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato alloglotto potesse ritenersi raggiunta attraverso presunzioni.

essere fornita dall'imputato⁽³⁵⁾, il quale è titolare di un mero onere di allegazione della propria situazione di alloglossia.

Sempre ponendo mente al contesto italiano come ordinamento *target*, più precisamente da tale distribuzione dell'onere probatorio discendono (o quantomeno dovrebbero discendere, tenuto conto dell'atteggiamento di chiusura della giurisprudenza in proposito, su cui si dirà *infra*) tre ordini di conseguenze suscettibili di rafforzare la garanzia dell'assistenza linguistica nel processo penale.

Anzitutto, viene meno la possibilità di ricorrere a criteri presuntivi che determinino l'inversione sostanziale del suddetto onere probatorio, ad esempio inferendo la conoscenza della lingua italiana dalla permanenza in Italia per un certo periodo di tempo o dallo svolgimento prolungato di attività lavorativa⁽³⁶⁾.

Altresì viene meno la possibilità per l'autorità giudiziaria di basarsi sul verbale redatto dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario che attesti sbrigativamente un livello di conoscenza sufficiente, spettando al giudice o al Pubblico Ministero di accertare personalmente il grado di conoscenza della lingua da parte dell'imputato.

In ultimo, l'apposizione in capo all'imputato alloglotto di un mero onere di allegazione della propria condizione di alloglossia deve indurre a ritenere che in caso di dubbio sul reale livello di conoscenza della lingua da parte di costui, l'autorità giudiziaria sia comunque tenuta a nominare un interprete o un traduttore⁽³⁷⁾.

La terza novità della Direttiva consiste nella scelta di disciplinare compiutamente e gradatamente il diritto alla traduzione, in particolare effettuando un distinguo tra atti necessariamente essenziali", la cui traduzione è obbligatoria (art. 3 § 2⁽³⁸⁾) e atti "eventualmente essenziali" (art. 3 § 3), la cui traduzione è facoltativa. Il riferimento agli atti "eventualmente essenziali" è invero concepito come una sorta di clausola residuale il cui azionamento è rimesso alla discrezionalità dell'autorità procedente, ferma la possibilità per l'accusato di presentare istanza debitamente motivata⁽³⁹⁾.

È infatti di solare evidenza come la configurazione di un obbligo di traduzione integrale *tout court* degli atti sia idonea a dilatare a dismisura i

⁽³⁵⁾ D. CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicative*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, n. 5, p. 124.

⁽³⁶⁾ Cass. 17 aprile 2012, n. 28697, inedita; Cass. 9 ottobre 2012, n. 40660, inedita.

⁽³⁷⁾ Su tutti questi punti si veda ampiamente M. GIALUZ, *D.lgs. 4.3.2014, n. 32*, cit., pp. 192-193.

⁽³⁸⁾ Art. 3 § 2: "Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi d'imputazione e le sentenze".

⁽³⁹⁾ Art. 3 § 3: "In qualsiasi altro caso le autorità competenti decidono se sono fondamentali altri documenti. Gli indagati o gli imputati o il loro avvocato possono presentare una richiesta motivata a tal fine".

tempi processuali, a tacere delle implicazioni in termini di costi⁽⁴⁰⁾; per questa ragione la Direttiva prevede, oltre alla citata clausola residuale nel verso della facoltatività della traduzione, vari correttivi alla regola generale dell'obbligo. Un primo correttivo all'obbligo di traduzione è la previsione della possibilità di far luogo a una traduzione (scritta e tuttavia) parziale degli atti del procedimento.

A tal proposito non è superfluo precisare che, in base alla lettera della Direttiva, la traduzione parziale non è predicato esclusivo degli atti "eventualmente essenziali", trattandosi di aspetto non incontrovertito in dottrina⁽⁴¹⁾.

Un secondo correttivo è rappresentato dalla possibilità di sostituire la traduzione scritta con forme più agili e meno costose di interpretazione. In particolare, si dispone che la traduzione scritta possa essere surrogata dall'interpretazione orale a vista di un testo scritto (*sight translation*) ovvero da una interpretazione orale riassuntiva (*summary sight translation*).

Nell'ottica di flessibilizzare al massimo il sistema si colloca anche la disciplina dell'istituto della rinuncia alla traduzione.

⁽⁴⁰⁾ Si veda in proposito R. BRICCHETTI – L. PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, cit.

⁽⁴¹⁾ Il conflitto si deve alla circostanza che, in sede di trasposizione della Direttiva, il legislatore nazionale, invece, ha previsto espressamente la possibilità della traduzione parziale unicamente al terzo comma dell'art. 143 c.p.p., relativo ai soli atti a traduzione facoltativa. Parte della dottrina, muovendo dalla *ratio* della traduzione (ossia far conoscere all'imputato l'accusa a proprio carico o la decisione sulla stessa) ritiene che anche gli atti a traduzione obbligatoria possano essere tradotti solo parzialmente, tanto più nel silenzio della normativa europea sul punto. Altra parte della dottrina, invece, ritiene che laddove la traduzione è prevista obbligatoriamente, essa debba essere per definizione integrale. Nel primo senso v. M. GIALUZ, *D.lgs. 4.3.2014 n. 32*, cit., p. 202. Nel secondo senso S. RECCHIONE, *L'impatto della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*, in www.penalecontemporaneo.it, 15 luglio 2014 (ultimo accesso il 7 agosto 2023). In particolare, secondo l'Autrice, l'applicazione diretta dell'art. 3 § 4 della Direttiva in luogo dell'art. 143, terzo comma, c.p.p., formulazione vigente si porrebbe in contrasto con la clausola c.d. di non regressione prevista dall'art. 8 della Direttiva. Trattasi di clausola in base alla quale nessuna disposizione della Direttiva in materia di diritto alla traduzione può essere interpretata in modo tale da assicurare una protezione inferiore a quella approntata dalla CEDU, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) o dalla legislazione degli Stati Membri. In altri termini secondo l'Autore, il legislatore nazionale avrebbe inteso prevedere che nei casi di obbligatorietà la traduzione debba essere necessariamente integrale, prevedendo un innalzamento di tutela. Di talché l'estensione del correttivo della traduzione parziale agli atti a traduzione obbligatoria violerebbe la predetta clausola di non regressione.

La Direttiva regola tale istituto in maniera dettagliata (al punto da essere ritenuta da certa dottrina a effetto diretto *in parte qua*⁽⁴²⁾), discorrendosi di una potenziale forma di abdicazione al diritto alla partecipazione consapevole al procedimento.

Ai sensi dell'art 3 § 8, è contemplata espressamente la possibilità per l'accusato di rinunciare alla traduzione alla duplice condizione che egli abbia beneficiato di una consulenza legale, o comunque avuto conoscenza delle conseguenze della rinuncia, e che la rinuncia sia inequivocabile e volontaria. È inoltre previsto che siffatta manifestazione di volontà negativa sia verbalizzata ai sensi dell'art 7 della Direttiva⁽⁴³⁾.

Non sono disciplinate altrettanto dettagliatamente le forme che la rinuncia potrebbe assumere⁽⁴⁴⁾, nondimeno l'obbligo di verbalizzazione e la condizione della necessaria previa consulenza legale (più ancora del carattere dell'inequivocità) risultano difficilmente compatibili con ipotesi di rinuncia tacita⁽⁴⁵⁾.

Quanto all'ipotesi della violazione del diritto alla traduzione, in modo del tutto speculare a quanto previsto per il diniego dell'assistenza dell'interprete, la Direttiva affida agli Stati Membri il compito di assicurare agli accusati il diritto di impugnare una decisione che dichiari superflua la traduzione di documenti o di passaggi di essi nonché, per il caso in cui una traduzione sia stata fornita, di contestarne la qualità⁽⁴⁶⁾.

5.2 L'art. 143 c.p.p. vigente

All'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32, il sistema risulta considerevolmente irrigidito: da un lato la trasposizione lacunosa della normativa europea analizzata contrae l'estensione delle relative garanzie, dall'altro la modifica del dato legislativo osta alla perdurante applicazione dei principi enucleati da un ampio bagaglio giurisprudenziale formatosi antecedentemente alla novella. In altre parole è inibita la persistente

⁽⁴²⁾ S. RECCHIONE, *op. cit.*, p. 19.

⁽⁴³⁾ Art. 7: "Gli Stati Membri provvedono affinché [...] quando una persona ha rinunciato al diritto alla traduzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, si prenderà nota che tali eventi si sono verificati, utilizzando la procedura di verbalizzazione ai sensi del diritto dello Stato membro interessato".

⁽⁴⁴⁾ Potrebbe configurarsi come rinuncia totale oppure come rinuncia a tradurre solo alcune parti della sentenza, oppure come un consenso ad attivare il descritto meccanismo di surroga e quindi far luogo alla *sight translation* oppure alla *summary sight translation*. Così M. GIALUZ, *D.lgs 4.3.2014 n. 32*, cit., p. 203.

⁽⁴⁵⁾ *Ibidem* p. 18. Sull'arduo temperamento tra questo aspetto e il sistema di sanatorie previste dall'art. 183 c.p.p., che viene in rilievo dal momento che a livello nazionale (pretorio) la sanzione prescelta per la violazione della normativa sull'assistenza linguistica è una nullità a regime intermedio e dunque sanabile, v. *infra*.

⁽⁴⁶⁾ Così l'art. 5 § 5.

operatività di un articolato sistema di rimedi “flessibili” che configurava il diritto alla partecipazione consapevole al procedimento come una prerogativa a “geometria variabile”⁽⁴⁷⁾.

Invero, ponendo mente all'*intentio legis* comunitaria, già il presupposto del diritto all'interpretariato o alla traduzione degli atti non è stato restituito in tutta la sua portata.

Infatti, la tutela in parola è stata accordata all'imputato che *non conosce* la lingua italiana, di talché l'espressione codicistica non è stata allineata alla ben più puntuale formulazione “*non comprende e non parla la lingua*” contenuta nella Direttiva e atta a differenziare *in nuce* il diritto all'interpretazione (bidirezionale, ossia volto a capire e farsi capire) da quello alla traduzione (unidirezionale, ossia volto a rendere comprensibili all'imputato gli atti dell'autorità)⁽⁴⁸⁾.

Quanto al diritto all'interpretazione per le fasi orali del procedimento, l'art. 143, primo comma, c.p.p. differisce poco dalla versione previgente, salva l'estensione di tale tutela ai colloqui difensivi oltrechè alle interlocuzioni tra alloglotto e autorità.

Quanto all'obbligo, previsto in capo all'autorità procedente, di tradurre una serie di atti fondamentali, il decreto ricalca la distinzione operata dalla direttiva tra atti “necessariamente essenziali” a traduzione obbligatoria (art. 143, secondo comma, c.p.p.) e atti “eventualmente essenziali” a traduzione facoltativa, rimessa alla discrezionalità del giudice (art. 143, terzo comma, c.p.p.).

Merita ricordare, per quanto incidentalmente, che tale distinzione solleva in dottrina due profili di contrasto.

Il primo riguarda il carattere tassativo o esemplificativo dell'elenco degli atti a traduzione obbligatoria⁽⁴⁹⁾, il secondo attiene al carattere necessariamente

⁽⁴⁷⁾ Si fa riferimento soprattutto a Cass. pen. SS.UU., 28 novembre 2006 (ud. 26 settembre 2006), Zalagaitis, n. 39298. Per un'ampia disamina della questione, v. S. RECCHIONE, *op. cit.*

⁽⁴⁸⁾ V. in merito M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., p. 385.

⁽⁴⁹⁾ Nel primo senso M. GIALUZ, *Il decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'assistenza linguistica (n. 32 del 2014): un'occasione sprecata*, cit., p. 2 e R. BRICCHETTI - L. PISTORELLI, *Atti fondamentali scritti nella lingua dell'imputato*, cit. Nel secondo senso, A. COCOMELLO - A. CORBO, *Corte di cassazione, Rel. III/05/2014 Novità legislative: d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, intitolato “Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”*, 31 marzo 2014, reperibile su www.cortedicassazione.it (ultimo accesso il 9 agosto 2023). In particolare, per gli Autori che aderiscono a questo secondo orientamento “solo un approccio interpretativo in senso meramente esemplificativo e non tassativo degli atti enumerati dall'art. 143 Il comma può validamente esprimere i già citati insegnamenti costituzionali e sovranazionali tendenti a privilegiare una tutela ‘di scopo’, tale da porre al Giudice un vincolo interpretativo volto ad estendere la tutela

integrale o meno della traduzione per i casi in cui essa sia prevista come obbligatoria, essendo l'opzione della traduzione parziale contemplata espressamente solo per gli atti a traduzione facoltativa.

Nel senso dell'applicabilità della traduzione parziale anche agli atti "necessariamente essenziali" parrebbe deporre la *ratio* diritto alla traduzione. Nella misura in cui tale istituto svolge la funzione di rendere il soggetto edotto dell'accusa a proprio carico, un ricorso più frequente alla traduzione parziale in luogo di quella integrale difficilmente potrebbe essere letto come un depauperamento della tutela, conferendo invece maggiore flessibilità al sistema e dunque incrementando l'effettività del diritto alla partecipazione consapevole.

Ciò tanto più considerando che, da un lato, l'opzione della traduzione parziale determinerebbe un considerevole risparmio di costi, dall'altro che la direttiva, nel disciplinare tale opzione, non la qualifica, appunto, come praticabile unicamente per gli atti "eventualmente essenziali"⁽⁵⁰⁾.

Quanto alla verifica del presupposto di insorgenza del diritto all'assistenza linguistica, a mente dell'art. 143, quarto comma, c.p.p. essa è compiuta dall'autorità giudiziaria, potendosi presumere la conoscenza della lingua italiana, fino a prova contraria, solo nei confronti del cittadino italiano.

È stata dunque recepita l'indicazione comunitaria secondo cui in capo all'imputato va posto un onere di mera allegazione della circostanza di non conoscere la lingua italiana, con i corollari che si sono analizzati⁽⁵¹⁾, tuttavia la disposizione tace con riguardo alle concrete modalità con cui l'autorità dovrebbe esperire l'accertamento e non fornisce indicazioni circa il livello di conoscenza sufficiente al di sotto del quale scatta l'obbligo di nomina dell'interprete o del traduttore⁽⁵²⁾.

Questi esempi di non esatta corrispondenza rivelano come, in una prospettiva di confronto con la Direttiva, gli aspetti di maggiore interesse della normativa vigente risiedano soprattutto nelle parti non compiutamente trasposte.

In primo luogo, come anticipato, la traduzione parziale è stata prevista espressamente solo per gli atti a traduzione facoltativa e, in ogni caso, tanto per tali atti quanto per quelli a traduzione obbligatoria non sono state introdotte alternative alla traduzione scritta.

Ciò in quanto non sono stati previsti gli istituti della traduzione orale (*sight translation*) o per riassunto (*summary sight translation*) contemplati dalla Direttiva all'art. 3 § 7.

linguistica ad ogni atto potenzialmente vocato alla esatta intellegibilità dell'incolpazione".

⁽⁵⁰⁾ Così M. GIALUZ, *D.lgs 4.3.2014 n. 32*, cit.

⁽⁵¹⁾ V. *supra* § 5.1.

⁽⁵²⁾ V. in merito C. FALBO, *La comunicazione interlinguistica in ambito giuridico*, EUT, Trieste, 2013, p. 73.

In secondo luogo, la Direttiva non è stata attuata nella parte in cui appronta la tutela del diritto all'impugnazione delle decisioni che dichiarino superflua la traduzione o l'interpretazione nonché quello di contestare la qualità del servizio. L'unico mezzo di gravame previsto in via espressa per la violazione della normativa in materia di assistenza linguistica è l'impugnazione – unitamente alla sentenza – dell'ordinanza che esclude la traduzione di atti a richiesta (dunque relativa ai soli atti “eventualmente essenziali”).

Ecco allora che l'obbligo dell'autorità di assicurare all'alloglotto la consapevole partecipazione al procedimento resta un precetto senza sanzione.

La mancata configurazione di un vizio *ad hoc* impone di affidare la tutela dell'accusato alloglotto alle forme di invalidità esistenti.

Conseguentemente, in caso di omessa interpretazione o di omessa traduzione degli atti essenziali ricorrerà una nullità di ordine generale a regime intermedio (dunque sanabile entro il successivo grado di giudizio) *ex art. 178, primo comma, lett. c) c.p.p.*, attenendo il vizio in questione all'assistenza, alla rappresentanza e all'intervento dell'imputato nel procedimento. Resta invece completamente sfornita di rimedi, in contrasto con gli *standard* fissati dalla Direttiva, l'ipotesi in cui l'interpretazione o la traduzione siano state fornite ma risultino insoddisfacenti, rimanendo del tutto inattuata la parte di normativa europea che prevede la possibilità di contestare la qualità dell'assistenza linguistica⁽⁵³⁾.

Peraltro, la necessità di interpretare estensivamente l'art. 178, primo comma, lett. c) c.p.p. non contrasta soltanto con gli artt. 2 § 5 e 3 § 5 della Direttiva – che richiedono la disciplina in via normativa di appositi vizi e correlati mezzi di gravame per il caso di omessa o insoddisfacente assistenza linguistica, appunto – bensì anche con l'art. 8, che disciplina la rinuncia alla traduzione richiedendo particolari garanzie.

Più precisamente, il regime della nullità generale a regime intermedio che presidia il diritto alla partecipazione consapevole dell'alloglotto si caratterizza per la potenziale ricorrenza di decadenze e sanatorie fondate sulla valorizzazione degli effetti dell'atto invalido⁽⁵⁴⁾.

Ebbene, tale sistema di sanatorie, regolato dall'art. 183 c.p.p., di fatto legittima una sorta di rinuncia tacita a far valere il diritto all'assistenza linguistica: tale forma dell'atto abdicativo sarebbe del tutto incompatibile con

⁽⁵³⁾ La ricusazione dell'interprete continua a essere ammessa solo per le ragioni formali previste dall'art. 144 c.p.p.

⁽⁵⁴⁾ Art. 183 c.p.p.: “Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate: a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato”.

le condizioni di volontarietà, inequivocità e consapevolezza – assicurata dalla consulenza legale – richieste dalla Direttiva.

In terzo e ultimo luogo, la Direttiva non è stata attuata nella parte in cui richiede una procedimentalizzazione dell'accertamento dell'alloglossia da parte dell'autorità giudiziaria in luogo di una semplice verifica empirica. Non si è previsto, ad esempio, l'impiego di strumenti messi a punto dai linguisti per la misurazione della competenza linguistica⁽⁵⁵⁾. Né si è ipotizzato ad esempio di mutuare le regole sancite in materia di capacità processuale dell'imputato ex art. 70 c.p.p. – posto che solo l'imputato con una conoscenza linguistica sufficiente è in grado di partecipare coscientemente al processo – e di codificare l'obbligo, in capo al Pubblico Ministero o al giudice a seconda della fase procedimentale, di disporre consulenza tecnica o perizia.

Soprattutto, scompare il riferimento alla consultazione diretta dell'interessato, circostanza che depotenzia il concetto stesso di *individual assessment*, prestando il fianco ad automatismi probatori incompatibili con gli *standard* di tutela fissati dalla Direttiva.

5.3 La “disapplicazione giurisprudenziale” del diritto all'assistenza linguistica.

La mancata previsione tanto di correttivi alla traduzione scritta totale o parziale (quali la *sight translation* o la *summary sight translation*) quanto di forme di ricusazione dell'interprete e del traduttore, o di mezzi di gravame diversi dall'impugnazione congiunta alla sentenza, implica che l'unico rimedio per le violazioni in questione sia la nullità dell'atto di cui è stata omessa la traduzione, ancorché a regime intermedio.

La sistematica ricorrenza di un vizio di validità incrementa sensibilmente il rischio della regressione del procedimento ex art. 185 c.p.p.⁽⁵⁶⁾.

Tale rischio, unitamente all'onerosità della traduzione scritta, determina la tendenza degli interpreti a restringere l'ambito di applicazione dell'art. 143

⁽⁵⁵⁾ Il riferimento è al *Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue* (QCER) e, per il processo penale, il livello sufficiente di regola potrebbe essere il B1, che è l'esplicitazione del c.d. livello soglia (Threshold Level). In proposito v. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit.

⁽⁵⁶⁾ Art. 185 c.p.p.: “La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove”.

c.p.p.⁽⁵⁷⁾, il cui dettato, invero, non pone alcuna condizione espressa al riconoscimento del diritto alla traduzione degli atti fondamentali.

Tale tendenza restrittiva si appunta su due “falle” del sistema vigente di cui si è cercato di dare atto nei paragrafi che precedono.

La prima falla risiede nella malleabilità del dettato dell’art. 143, quarto comma c.p.p., che, limitandosi a porre l’accertamento della condizione di alloglossia a carico dell’autorità giudiziaria senza procedimentalizzarne le modalità, o definire anche *per relationem* il livello di “conoscenza sufficiente”, è suscettibile di aprire la via a interpretazioni *praeter legem* se non *contra legem*.

La seconda falla si rinviene nella circostanza, conseguente alla mancata previsione di un vizio *ad hoc* per il caso di omessa interpretazione o omessa traduzione degli atti, che non si sia proceduto a configurare compiutamente alcuna fattispecie di violazione del diritto all’assistenza linguistica, lasciando al giudice ampio spazio di manovra nel ravvisare la ricorrenza di siffatta violazione e/o i margini di reintegrabilità del diritto leso.

Sotto il primo profilo, il generico riferimento a un accertamento senza che siano meglio dettagliati il tipo e l’entità dello scrutinio richiesto va a discapito dell’effettuazione di un *complexity test* – ovvero una verifica della competenza linguistica calibrata sulla complessità delle accuse – affidabile.

Ad esempio, nel c.d. caso Thyssenkrupp, in cui i ricorrenti avevano dedotto proprio la mancata valutazione in concreto di un livello di conoscenza della lingua italiana adeguato alla complessità dei fatti contestati, la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi argomentando che “*l’oggetto del processo afferiva alla vita aziendale e alle sue patologie; sicché nessuno meglio degli imputati poteva comprendere il contenuto delle accuse e degli atti ad esse pertinenti*”⁽⁵⁸⁾.

Altresì, essendo scomparso il richiamo, contenuto nella Direttiva, alla consultazione diretta dell’alloglotto da parte dell’autorità giudiziaria quale metodo di accertamento, certa giurisprudenza continua a interpretare l’art. 143 c.p.p. come se la norma non fosse stata riformata.

Infatti, ancorché, come visto, l’attuale formulazione legislativa non consenta il ricorso a presunzioni per la prova della condizione di alloglossia, nella prassi non è infrequente che il giudice si basi sul verbale redatto dalla polizia

⁽⁵⁷⁾ Per una rara eccezione, si veda, volendo, a commento di sez. VI, 2 agosto 2021 (ud. 7 luglio 2021), n. 30143, F. Rosso, *Il difensore di fiducia domiciliario dell’imputato alloglotto non ha l’obbligo di tradurre gli atti: verso un’interpretazione più garantista del diritto all’assistenza linguistica*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2021, n. 9.

⁽⁵⁸⁾ Così, Cass., sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343. Sotto il profilo specifico, la sentenza è commentata da G. CECANESE, *Rilievi minimi sui persistenti dubbi interpretativi in tema di traduzione degli atti*, in *Arch. pen.*, 2014, n. 3, p. 1. Sul punto si veda anche C. CHIECO – G. GRIFONI, *Caso ThyssenKrupp: i possibili rimedi*, in *Arch. pen. – Laboratorio di scrittura*, 2014, p. 11.

giudiziaria; la sufficiente conoscenza della lingua italiana – e la conseguente non necessità di nominare un interprete o un traduttore – si inferisce dalla circostanza che il verbalizzante abbia constatato che lo straniero parla e comprende la lingua italiana e che non è occorso l'intervento di un interprete per fargli comprendere il significato dell'atto⁽⁵⁹⁾.

Impostazione, questa, avallata sulla scorta dell'argomentazione che il dato letterale della norma non implica che l'autorità giudiziaria debba *personalmente* attendere alla verifica della conoscenza della lingua, laddove invece, quando il legislatore richiede la partecipazione personale dell'autorità giudiziaria, lo fa espressamente, come nell'art. 103, comma 4, c.p.p., in tema di esecuzione di ispezioni, perquisizioni e sequestri presso gli uffici dei difensori⁽⁶⁰⁾.

Ebbene, l'argomentazione ripercorsa risulta non solo problematica, in quanto promuove un'interpretazione non conforme alla Direttiva⁽⁶¹⁾, ma anche poco persuasiva, poiché, come condivisibilmente osservato da certa dottrina⁽⁶²⁾, tenta di costruire un parallelismo tra due ipotesi affatto analoghe, segnatamente discorrendosi di un atto a funzione probatoria da un lato e di una verifica della capacità dell'imputato di stare in giudizio dall'altro.

Eppure, la giurisprudenza di legittimità continua a ritenere che *"nessuna previsione impone che l'accertamento della idoneità a comprendere la lingua sia effettuato direttamente dall'autorità giudiziaria e che a tanto partecipi il difensore, trattandosi all'evidenza di un atto non a valenza difensiva, ma di semplice accertamento di qualità o circostanze"*⁽⁶³⁾.

Così si continua a valorizzare in modo automatico la permanenza dello straniero in Italia per un certo periodo di tempo, *"in assenza, nei verbali di indicazioni di segno contrario"*⁽⁶⁴⁾. O ancora, in lampante contrasto con l'allocatione dell'onere probatorio desumibile dalla lettera dell'art. 143 c.p.p., si afferma che per riconoscere il diritto all'assistenza linguistica *"non basta il semplice dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato"*⁽⁶⁵⁾.

Anzi, la presunzione di conoscenza della lingua si desume financo da atti che non sono in alcun modo sintomatici, come la nomina, il conferimento di procura speciale o anche la sola elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.

E anche quando tali indici non si reputino sufficienti per inferire la conoscenza della lingua italiana, vi è la tendenza a considerarli comunque bastevoli per

⁽⁵⁹⁾ V. Cass., sez. III, 19 marzo 2015, n. 11514.

⁽⁶⁰⁾ Così, Cass., sez. V, 9 ottobre 2014, n. 52245.

⁽⁶¹⁾ Basti richiamare nuovamente i sopra citati art. 2 § 4 e Considerando 21.

⁽⁶²⁾ Segnatamente M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., p. 394.

⁽⁶³⁾ Cfr. Cass., sez. II, 31 gennaio 2017, n. 7913.

⁽⁶⁴⁾ Testualmente, Cass., sez. II, 30 giugno 2016, n. 37010.

⁽⁶⁵⁾ Ancora Cass., sez. II, 30 giugno 2016, n. 37010, cit.

escludere l'obbligo dell'autorità di nominare un interprete o un traduttore, ritenendo ad esempio che tale obbligo sorga invece in capo al difensore in forza dell'onere di continua e doverosa informazione asseritamente discendente dal mandato fiduciario⁽⁶⁶⁾.

Tale argomentazione, invero, sfrutta anche la seconda "falla" del sistema di cui sopra, rinvenibile nei confusi contorni dell'*error in procedendo* che è la violazione del diritto all'assistenza linguistica e del pregiudizio che consenta di ravvisarne la sussistenza.

Sotto questo secondo profilo, la resistenza della giurisprudenza di legittimità rispetto al riconoscimento del diritto all'assistenza linguistica prende le mosse dalla constatazione che la novella del 2014 "*in ordine alle conseguenze della mancata traduzione degli atti processuali, non ha apportato alcuna novità*"⁽⁶⁷⁾. Sulla scorta di tale premessa, vengono pianamente ribaditi gli orientamenti riduttivi formati prima della Direttiva.

Le soluzioni escogitate in via pretoria per addivenire al risultato di cui sopra sono spesso piuttosto creative.

In primo luogo, si ravvisa una corrispondenza tra la partecipazione piena e consapevole al procedimento presidiata dal diritto alla traduzione degli atti e l'autonomo potere di impugnazione della sentenza da parte dell'imputato previsto dall'art. 571 c.p.p.; se ne trae l'arbitraria conseguenza per cui la legittimazione a rilevare la violazione del diritto alla traduzione della sentenza spetterebbe in via esclusiva all'imputato alloglotto e non al suo difensore⁽⁶⁸⁾. Altresì, si eleva a elemento costitutivo della fattispecie di invalidità da omessa assistenza linguistica – fattispecie che, come visto in precedenza, non è tipizzata in un apposito referente normativo – un *quid pluris* "sostanziale" invero non richiesto dalla lettera della legge, ossia la prova di un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive⁽⁶⁹⁾. Onere probatorio che non risulterebbe soddisfatto laddove emergesse che l'alloglotto è stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento "in via mediata", ad esempio configurando un dovere di interpretazione e traduzione in capo al difensore.⁽⁷⁰⁾

In ultimo, la giurisprudenza si giova di una interpretazione in senso estensivo del fenomeno delle sanatorie.

⁽⁶⁶⁾ Sul tema vedasi, volendo F. ROSSO, *Il difensore di fiducia domiciliario dell'imputato alloglotto*, cit.

⁽⁶⁷⁾ Testualmente, Cass., sez. II, 7 maggio 2014, n. 18781.

⁽⁶⁸⁾ Cass., sez. II, 21 giugno 2017, n. 32057. In senso critico v. M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., p. 460.

⁽⁶⁹⁾ Sul tema del pregiudizio effettivo nella disciplina delle nullità, si leggano, anche per ulteriori indicazioni, M. CAIANIELLO, *Premesse per una teoria del pregiudizio effettivo nelle invalidità processuali penali*, Bononia University Press, Bologna, 2012.

⁽⁷⁰⁾ Sul punto e sul problematico temperamento di tale impostazione con la fisionomia del diritto all'autodifesa v., volendo, F. ROSSO, *Il difensore di fiducia domiciliario dell'imputato alloglotto*, cit.

Ad esempio, sulla scorta del principio della c.d. consumazione del diritto alla traduzione, in base al quale *“se lo scopo della disposizione di garanzia è quello di assicurare ‘l’equità del procedimento’, e, quindi, secondo le tipiche categorie della giurisprudenza della Corte EDU, il rispetto dei diritti fondamentali, il criterio da applicarsi non può che essere quello della funzionalità della traduzione rispetto ad un diritto fondamentale ancora esercitabile”*⁽⁷¹⁾, si ritiene che l’impugnazione della sentenza da parte dell’imputato sani automaticamente la nullità derivante dalla mancata traduzione del provvedimento.

6. Una proposta di perimetrazione soggettiva ed oggettiva del diritto dell’ente all’assistenza linguistica.

Alla luce dell’illustrato, pervicace sforzo interpretativo (ai confini della giurisprudenza creativa) volto a circoscrivere il riconoscimento del diritto all’assistenza linguistica, risulta evidente come i limiti dell’imperfetto binomio ente-imputato – esplorati al par. 2 – possano essere considerati alla stregua dell’ennesima “falla” nel sistema da valorizzare a tale fine.

Più nel dettaglio, si è visto che l’analisi degli articoli 34 e 35 del d.lgs 231/2001 restituisce un quadro caratterizzato dalla costante ricerca di un equilibrio tra l’applicazione della clausola di compatibilità da un lato e l’estensione all’ente di tutte le garanzie previste dagli artt. 60 e 61 c.p.p. per l’imputato persona fisica dall’altro.

Ne risulta un meccanismo “anfibia”, in quanto il rappresentante legale impersonifica l’ente nel procedimento e tuttavia il rappresentante non è l’ente, ma è soggetto diverso e distinto.

Ebbene, proprio la difficoltà di collocare correttamente nell’equazione ente = imputato quel terzo membro che è il legale rappresentante apre la via all’ermeneusi restrittiva ripercorsa ai par. 3 e seguenti.

Senonché, la circostanza che l’assistenza linguistica assurga a diritto fondamentale dell’imputato è dato incontrovertito sin da quando il giudice delle leggi ha qualificato tale prerogativa alla stregua di diritto soggettivo perfetto e direttamente azionabile⁽⁷²⁾, di talché la mancata estensione delle relative tutele all’ente ammonterebbe a una violazione dell’art. 39 del Decreto.

Tanto più considerando quanto scarsamente persuasive siano le addotte ragioni di inestensibilità delle garanzie suddette, come illustrato al par. 4.

Invero, le ragioni pratiche poste a fondamento delle riserve degli interpreti sono, anche per il caso dell’ente imputato, molto chiare, e risiedono, come anticipato al par. 5.3., nel rischio di regressione del procedimento connesso alla violazione del diritto *de quo* e nell’onerosità della traduzione scritta.

⁽⁷¹⁾ Testualmente, Cass., sez. III, 18 settembre 2015, n. 41834.

⁽⁷²⁾ Corte cost., 19 gennaio 1993, n. 10, cit.

Non deve poi tacersi la paventata eventualità che, ove si aprisse ad un automatismo tra la condizione di alloglossia del rappresentante legale e l'obbligo di interpretazione e traduzione degli atti, l'ente possa dotarsi di un rappresentante legale alloglotto per mero spirito dilatorio, gravando l'autorità giudiziaria delle traduzioni.

Ai suddetti timori pare possibile replicare con due considerazioni.

Anzitutto, posto che è dato acquisito in giurisprudenza che la garanzia dell'assistenza linguistica non consegua *tout court* alla condizione di straniero, non si vede perché si dovrebbe ragionare diversamente con riferimento all'ente; in altri termini, se, come si è visto, in materia di assistenza linguistica vanno abbandonati i ragionamenti presuntivi, tanto varrà a maggior ragione quando sia coinvolto un ente, visti i descritti problemi di coordinamento normativo.

In secondo luogo, interpretare restrittivamente il diritto all'assistenza linguistica perché se ne temono indebite strumentalizzazioni che non si sa come contrastare equivarrebbe a vietare *in toto* una condotta pericolosa perché è troppo difficile delimitare l'area di rischio consentito.

Un ragionamento non condivisibile, tanto più discorrendosi del riconoscimento di un diritto fondamentale quale quello alla partecipazione piena e consapevole al procedimento.

Pare allora preferibile che la giurisprudenza si collochi nel solco della pronuncia in commento, concentrando i propri sforzi non nel senso di osteggiare il riconoscimento all'ente del diritto all'assistenza linguistica, bensì nel senso di individuarne ragionevoli confini, perimetrandolo sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo.

6.1. Ambito soggettivo di spettanza all'ente dell'assistenza linguistica.

Posta, per le ragioni dette, l'indubbia titolarità dell'ente-imputato di un diritto all'assistenza linguistica in caso di alloglossia del suo legale rappresentante, resta dunque da verificare quali possano essere gli effettivi contorni dell'area di tutela.

Una prima ipotesi, non problematica, è che sia alloglotto il legale rappresentante *pro tempore* nella cui persona l'ente si costituisce in giudizio: nessun dubbio sulla spettanza al legale rappresentante del diritto all'assistenza linguistica.

Più insidiosa è invece l'ipotesi in cui ad essere alloglotto sia il legale rappresentante *ad processum* che l'ente abbia individuato sussistendo un'incompatibilità *ex art. 39* rispetto al legale rappresentante *pro tempore*. In tale caso, infatti, occorre scongiurare il già paventato rischio che l'ente, pur disponendo magari di soggetti italofofoni da cui farsi rappresentare, scelga un soggetto alloglotto per mero spirito dilatorio e per gravare il procedimento dei connessi oneri linguistici.

Ora, sebbene il rischio appaia più che altro teorico (dato che ben poco avrebbe da guadagnare da espedienti dilatori un ente il cui illecito, dopo l'avvenuta contestazione, non si prescrive sino al passaggio in giudicato della sentenza, in virtù dell'art. 22 comma 4 del Decreto), l'esistenza di queste eventuali ragioni dilatorie merita senz'altro di essere verificata in concreto nel procedimento ed eventualmente esclusa, onde evitare di negare la tutela linguistica all'ente su basi aprioristiche.

L'ente potrebbe, per esempio, documentare mediante una visura camerale il fatto che la sua *governance* interna comprenda esclusivamente soggetti stranieri: sebbene, come è noto, ciò non implichi una loro alloglossia, da ciò risulterebbe perlomeno confermata l'assenza di soggetti la cui italoфонia sia certa. In una simile ipotesi, dovendosi ritenere che l'individuazione di un rappresentante alloglotto sia inevitabile e, quindi, l'alloglossia dell'ente "assoluta", al rappresentante *ad processum* alloglotto andrebbe riconosciuta una piena assistenza linguistica, non dissimile da quella spettante al legale rappresentante *pro tempore*.

Fuori invece da tale ipotesi, e quindi qualora emerga che l'ente ha scelto la rappresentanza di un soggetto alloglotto pur disponendo di dirigenti italiani, ponendosi in una condizione di alloglossia che si potrebbe definire "relativa", poiché autodeterminata, sembra corretto ritenere che l'assistenza linguistica non spetti.

6.2. Ambito oggettivo di spettanza all'ente dell'assistenza linguistica.

Una volta stabilito il perimetro soggettivo del diritto dell'ente all'assistenza linguistica, resta da comprendere l'oggetto di una tale tutela. In assenza di norme speciali nel Decreto, il riferimento corre necessariamente all'art. 143 c.p.p.

È allora indubbio che spetteranno al legale rappresentante alloglotto le garanzie di cui al comma 1: l'esigenza di assistenza dell'interprete appare infatti massimamente avvertita, sia considerata l'elevata "intensità" dell'immedesimazione che viene così ad aversi tra ente e rappresentante ⁽⁷³⁾, sia considerata la natura, per così dire, "bidirezionale" che assume la tutela linguistica in fase di interazione orale con l'autorità giudiziaria, essendo presupposto della difesa non solo il capire, ma anche il poter attivamente interloquire.

Poco problematica è anche la garanzia prevista dal comma 3, sotto forma di traduzione facoltativa di atti a richiesta motivata di parte, come già visto (par. 5): si tratterà in questi casi di applicare all'ente gli stessi criteri di ammissibilità della richiesta già dettati dalla giurisprudenza per l'imputato persona fisica, consistenti nel valutare il concetto di "essenzialità" della traduzione con un'ottica di *favor* per la traduzione, scongiurando al contempo rischi di

⁽⁷³⁾ Il riferimento è ancora una volta alla riflessione di M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., p. 362.

“elefantiasi” delle attività processuali ⁽⁷⁴⁾. Sarà quindi l’ente a dover motivare circa tale essenzialità mentre, dal canto del giudice, sarà auspicabile una particolare sensibilità soprattutto con riferimento agli atti utili a stabilire eventuali incompatibilità del legale rappresentante o a quelli utili affinché l’ente si avvii tempestivamente lungo i vari percorsi riparativi che il Decreto delinea, con la rimozione delle conseguenze dell’illecito, il risarcimento del danno con la messa a disposizione del profitto e l’adozione di un modello organizzativo remediale.

È invece sul comma 2 che appare necessaria una riflessione più approfondita. La disposizione elenca un *numerus clausus* di atti (afferenti al procedimento penale a carico dell’individuo) dei quali è prescritta la traduzione obbligatoria. Alcuni di questi atti sono espressamente disciplinati anche nel Decreto e, quindi, formano indubbiamente oggetto di un obbligo di traduzione anche in favore dell’ente: è il caso dell’informazione di garanzia (art. 57 del Decreto), dei decreti che dispongono l’udienza preliminare o la citazione a giudizio (il riferimento per l’ente sarà in questo caso all’atto di contestazione dell’illecito ex art. 59 del Decreto), delle sentenze (artt. 66 ss. del Decreto) e dei decreti penali di condanna (art. 64 del Decreto).

Per gli altri atti elencati all’art. 143 comma 2 c.p.p. e privi di un diretto referente all’interno del Decreto, occorrerà invece compiere il consueto vaglio di compatibilità con il processo *de societate*. Un esito affermativo di tale vaglio appare scontato per quanto attiene all’informazione sul diritto di difesa e all’avviso di conclusione delle indagini preliminari: infatti, è indubbio che tali atti trovino applicazione anche nel processo *de societate*, poiché compatibili ⁽⁷⁵⁾, e che anch’essi debbano essere obbligatoriamente tradotti in favore del legale rappresentante alloglotto.

Solo una sembra la categoria problematica all’interno del comma 2 dell’art. 143 c.p.p., ossia quella dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali: con essi non esiste una diretta corrispondenza nel procedimento *de societate* ed è dubbio che tale nozione possa attagliarsi all’ente imputato, dato che le misure cautelari da cui questo può essere attinto hanno natura esclusivamente patrimoniale o interdittiva.

Per tale motivo, potrebbe da un lato ritenersi che la traduzione all’ente dei provvedimenti applicativi di misure cautelari non sia dovuta in via obbligatoria. Ma tale tesi, eventualmente da condividere per quanto attiene alle misure cautelari reali, non persuade per quelle interdittive. È senz’altro vero che la natura dei beni giuridici in gioco in caso di applicazione di una misura interdittiva è essenzialmente economica, e quindi diversa – e di rango inferiore – rispetto a quella sottesa all’applicazione delle cautele personali nei

⁽⁷⁴⁾ È l’indicazione fornita dalla già richiamata sentenza delle Sezioni Unite nel caso *ThyssenKrupp*.

⁽⁷⁵⁾ In tal senso, a proposito dell’informazione sul diritto di difesa, v. G. CANESCHI, *L’imputato*, cit., p. 545.

confronti dell'individuo, ma è al contempo vero che la cautela interdittiva comporta per l'ente il massimo grado di compressione della propria sfera giuridica, potendosi spingere nei casi più gravi fino all'interruzione delle attività. Per tali ragioni, appare invece da prediligere una tesi che veda negli atti disciplinati dall'art. 45 e seguenti del Decreto quelle misure cautelari che, attingendo la persona (giuridica) dell'ente, devono formare oggetto di traduzione obbligatoria. Del resto, l'intera *fictio* di corporeità su cui si fonda la responsabilità dell'ente coniata dal legislatore del 2001 è improntata a criteri squisitamente economici: a quegli stessi criteri non può che essere, di conseguenza, ancorata anche la valutazione di severità delle misure cautelari applicabili all'ente, che risulta massima nel caso delle interdittive, con la connessa necessità di riconoscere massime garanzie all'ente che ne venga colpito, anche sotto il profilo dell'assistenza linguistica.

Resta solo da osservare infine che, anche qualora si ritenesse di prediligere la tesi secondo cui le ordinanze applicative di misure interdittive non sarebbero oggetto di traduzione obbligatoria in favore del legale rappresentante alloglotto, ad una tale traduzione dovrebbe comunque indefettibilmente pervenirsi per la via del comma 3 dell'art. 143 c.p.p., e quindi su richiesta motivata da parte dell'ente, trattandosi di atti la cui traduzione è essenziale per la comprensione delle accuse e per l'esercizio del diritto di difesa.

7. Conclusioni.

Il non poter comprendere l'accusa mossa a proprio carico nell'ambito di un processo penale, a causa di un ostacolo linguistico, pone l'imputato in una condizione di assoluta incapacità di esercitare il proprio diritto di difesa. Non a caso, solo la fantasia di Franz Kafka ha potuto concepire un processo nel quale "anche i documenti del tribunale, soprattutto l'atto d'accusa, erano inaccessibili all'imputato e alla sua difesa, e perciò in genere non si sapeva o non si sapeva con precisione contro che cosa doveva essere diretta la prima memoria difensiva, la quale dunque poteva in effetti contenere solo casualmente qualcosa di rilevante per la causa" ⁽⁷⁶⁾.

Il problema dell'assistenza linguistica rappresenta quindi uno snodo essenziale per il riconoscimento di un pieno di diritto di difesa all'imputato. E, se ciò è vero quando ad essere sottoposto a processo è l'individuo, non meno vero è nel caso in cui il processo sia celebrato a carico di una persona giuridica il cui legale rappresentante è alloglotto.

Questa seconda è, anzi, un'evenienza con la quale sempre più di frequente ci si dovrà confrontare, dato che, come si è osservato, il sempre più diffuso fenomeno della globalizzazione fa sì che, fisiologicamente, globale sia anche

⁽⁷⁶⁾ F. KAFKA, *Il processo*, Giunti, ed. 2006, p. 166.

l'estrazione geografica di enti che pur si trovino sottoposti a procedimenti penali in Italia ⁽⁷⁷⁾.

Un fondamentale merito dell'ordinanza del Tribunale di Milano qui in commento è stato allora quello di prendere coscienza di tale problematica e tradurre sul piano concreto del riconoscimento delle garanzie processuali le istanze che già la dottrina aveva espresso, compiendo un ulteriore passo nel cammino verso un giusto processo penale *de societate*.

⁽⁷⁷⁾ Sul tema, v. D. FONDAROLI, *La responsabilità dell'ente straniero per il reato-presupposto commesso in Italia. Le succursali italiane di banche "estere"*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2014, p. 49.